

Maggio 2020

dpu

DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

FASCICOLO
5/2020

EDITORE

Diritto Penale e Condizione Umana

COMITATO DI DIREZIONE

Susanna Arcieri (Responsabile), Fabio Basile, Raffaele Bianchetti

COMITATO EDITORIALE

Pietro Buffa, Ciro Grandi, Paolo Oddi, Alessandro Rudelli, Piergiorgio Strata

COMITATO SCIENTIFICO

Carla Bagnoli, Giuditta Bassano, Alexander Bell, Giovanni Berlucchi, Alessandro Bernardi, Paolo Bernasconi, Giovanni Boniolo, Riccardo Borsari, Gabriella Bottini, Pietro Buffa, Antonella Calcaterra, Lucio Camaldo, Maurizio Catino, Cristina Cattaneo, Patrizia Catellani, Antonio Cerasa, Pierluigi Chiassoni, Paola Emilia Cicerone, Francesco Cingari, Mauro Croce, Claudio Dalpiaz, Paolo Della Sala, Gian Paolo Demuro, Giovanna Di Rosa, Giandomenico Dodaro, Tommaso A. Dragani, Giovanni Falsitta, Fabrizio Filice, Fabio Fiorentin, Novella Galantini, Paolo Garbolino, Loredana Garlati, Bruno Giordano, Ciro Grandi, Marco Iacoboni, Marina Lalatta Costerbosa, Silvia Larizza, Carlo Longobardo, Alfio Maggiolini, Raffaello Magi, Letizia Mancini, Franco Martelli, Carlo Melzi d'Eril, Lorenzo Milazzo, Alberto Mittone, Daniele Negri, Paolo Oddi, Baldassarre Pastore, Chiara Perini, Luca Pistorelli, Federico Gustavo Pizzetti, Oreste Pollicino, Lucia Risicato, Alessandro Rudelli, Federica Russo, Luigi Santangelo, Amedeo Santosuosso, Cristina Saottini, Beatrice Secchi, Dario Sencar, Salvatore Staiano, Piergiorgio Strata, Mario Tantalo, Alfio Valsecchi, Giulio Enea Vigevani, Giovanni Ziccardi, Carlo Zocchetti

COMITATO DEI CONSULENTI

Carlo Calanchini, Nadia Francesca Cipriano, Antonino Cusimano, David Eagleman, Gabrio Forti, Maria Carla Gatto, Judy Illes, Maria Paola Mittica, Daniela Ovadia, Giulio Ponzanelli, Adrian Raine, Fabrizio Richard, Sara Rubinelli, Luca Salvaderi, Teresa Scantamburlo, Viola Schiaffonati, Alberto Sobrero, Rosa Spagnolo, Giuseppe Vallar, Giovanni Venditti, Anna Zappia, Philip G. Zimbardo

REDAZIONE

Anna Liscidini (coordinatrice), Giovanna Baer, Giulia Corbetta, Gianni Giacomelli, Irene Gittardi, Vasco Jann, Francesca Tomasello



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

Registrazione presso il Tribunale di Milano
al n. 71 del 15 marzo 2019

ISSN 2704-6516

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI)

redazione@dirittopenaleuomo.org

Il presente fascicolo raccoglie una selezione di quanto pubblicato nel mese presente sulla Rivista scientifica Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition.

I materiali qui pubblicati sono stati sottoposti, con esito positivo, a procedura di revisione, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento editoriale della Rivista

Intervista

1 COSCIENZA, LIBERTÀ E CONTROLLO. INTERVISTA A DANIEL DENNETT

Rosa Spagnolo, Daniel Dennett

Riflessione

19 EMERGENZA COVID-19 E ORDINAMENTO PENITENZIARIO: LE NOVITÀ DEL D.L. N. 28/2020

*Modifiche urgenti in materia
di permessi e detenzione
domiciliare nei confronti
di condannati per delitti
di particolare gravità*

Carlotta de Luca

Intervista

9 INTERVISTA AD ADRIAN RAINE – PT. 5

*Previsione e prevenzione*Susanna Arcieri, Alexander Bell,
Alfio Valsecchi, Adrian Raine*Storia*

23 PATRIZIA E ALDIN (CASO N. 1)

Paolo Oddi

Riflessione

15 CASI E DIRITTI MIGRANTI. INTRODUZIONE

Paolo Oddi

Intervista

28 COVID-19. COSA SAPPIAMO E COSA (ANCORA) NON SAPPIAMO

Un dialogo con Roberta Villa

Paola Emilia Cicerone, Roberta Villa

Riflessione

Riflessione

31 NEUROSCIENZE E DIRITTO: UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE

Uno scambio di opinioni tra esperti nei vari settori scientifici per dare nuova luce al rapporto tra neuroscienze e diritto

Luigi Fornari, Umberto Sabatini,
Cleto Corposanto, Antonio Cerasa

Intervista

40 INTERVISTA AD ADRIAN RAINE – PT. 6

Neuroscienze e giudici penali

Susanna Arcieri, Alexander Bell,
Alfio Valsecchi, Adrian Raine

Storia

44 A PROPOSITO DI REGOLARIZZAZIONE: PRIMA LE PERSONE

Paolo Oddi

47 UN UMANESIMO RIGENERATO

Edgar Morin, Riccardo Mazzeo

Riflessione

51 GIULIO GIORELLO: “LA TECNICA È ESPRESSIONE DI UMANITÀ”

Francesco Provinciali

Riflessione

57 SORVEGLIARE, RIVALUTARE, PUNIRE

Le conseguenze del d.l. 29/2020: potrebbero rientrare in carcere, a breve, i condannati (o accusati) per gravi reati che ne erano provvisoriamente usciti per motivi di salute connessi all'emergenza Covid-19

Stefania Amato

Intervista

**68 DAL SUD AMERICA
ALL'ITALIA:
LE FOTOGRAFIE
DEGLI "INVISIBILI"**

Intervista a Valerio Bispuri

Susanna Arcieri, Valerio Bispuri

Intervista

— **Coscienza, libertà e controllo.**

Intervista a Daniel Dennett

Consciousness, freedom and control. Interview with Daniel Dennett

Rosa Spagnolo, Daniel Dennett

Può spiegarci a cosa serve la coscienza – ipotizzando che non si sarebbe evoluta se non servisse a qualcosa –?

In realtà, la coscienza in sé potrebbe non servire a nulla; potrebbe essere un sottoprodotto di qualcos'altro che si è evoluto come forma di adattamento. Infatti, per come la vedo io, il vivere alla giornata, la facoltà di fare libere associazioni, il flusso di coscienza fuori dal nostro controllo rappresentano il prezzo che dobbiamo pagare per il maggior grado di libertà di cui godiamo rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Proprio perché *abbiamo la capacità* di pensare a tutto, dobbiamo imparare a controllare il nostro pensiero, e quindi a educare le nostre menti.

Uno dei più importanti interrogativi posti dagli scienziati, dagli psicologi e dai filosofi di tutti i tempi (incluso lei stesso)¹ è se il libero arbitrio sia un'illusione. Qual è il suo punto di vista?

Il libero arbitrio è un'illusione nello stesso senso in cui il colore è un'illusione. Gli atomi non sono colorati, ma quando gli organismi multicellulari dotati della capacità di riconoscere il colore osservano aggregazioni di atomi, li percepiscono come colorati. È un'illusione molto utile, poiché la percezione dei colori, sviluppata con l'evoluzione, solitamente ci trasmette informazioni su ciò che ci interessa. Allo stesso modo, l'evoluzione ci ha resi capaci di fare scelte sulla base di una certa prospettiva, dopo aver

¹ D.C. Dennett, *Some observations on the psychology of thinking about free will*, in J. Baer, J.C. Kaufman, R.F. Baumeister (Eds.), *Are we free? Psychology and free will*, Oxford University Press, pp. 248 ss.

valutato le alternative. Inoltre, siamo dotati della capacità di adattamento, grazie alla quale possiamo decidere di schivare un sasso che ci viene lanciato contro, oppure decidere di *non* farlo se, per un qualunque motivo, ritenessimo preferibile essere colpiti.

Anche l'autonomia è un'illusione? Che differenza c'è tra autonomia e libero arbitrio?

Autonomia significa autocontrollo, che è il contrario di essere sotto il controllo di un altro agente o di essere fuori controllo. Esistono alcuni casi limite, ma in generale la distinzione è piuttosto netta. Possiamo essere portati a credere con l'inganno di essere autonomi, quando in realtà siamo manipolati, ma questo è un caso particolare. Il libero arbitrio rappresenta semplicemente l'autonomia di un essere umano nell'immaginare il futuro e fare progetti, e nell'assumersi le proprie responsabilità.

Esiste un intenso dibattito neuroscientifico sul tema del processo decisionale: l'attenzione si focalizza, in particolare, sull'influenza della coscienza e dell'inconscio. Dove si colloca lei, all'interno del dibattito?

Certamente il processo decisionale è influenzato da aspetti di cui siamo consapevoli, ma anche da altri che sono assolutamente inconsci. Possiamo rifiutare le manipolazioni nascoste che le persone cercano di mettere in atto. Ovviamente, non appena le si scopre, è possibile neutralizzarle. È una sorta di corsa agli armamenti.

Ritiene che le persone siano libere di scegliere come agire? Più in particolare, cosa può dirci a proposito dei «gradi di libertà»²?

Dal punto di vista tecnico, il concetto dei gradi di libertà è assolutamente condiviso, e ritengo che si adatti molto bene a descrivere il senso di libertà associato al libero arbitrio. Se abbiamo le mani legate, le braccia e le mani non avranno alcun grado di libertà. Allo stesso modo, se zoppichiamo, non siamo in grado di correre, saltare, passeggiare o arrampicarci. Ma abbiamo ancora la voce. Se veniamo messi a tacere, siamo pur sempre in grado di pensare! Esistono milioni di gradi di libertà nella nostra mente ma, naturalmente, preferiamo essere liberi di realizzare i progetti e seguire le intenzioni che abbiamo in mente quando lo riteniamo più opportuno.

Nel suo libro *Dai batteri a Bach*, lei scrive che «la coscienza umana è diversa da tutte le altre varietà di coscienza animale poiché è per lo più un prodotto dell'evoluzione culturale, che installa nel nostro cervello una gran quantità di parole e molti altri strumenti per pensare, creando in tal modo un'architettura cognitiva diversa dalla mente "bottom-up" degli altri animali. Fornendo alla mente sistemi di rappresentazione, questa architettura dota ciascuno di noi di una prospettiva – un'illusione dell'utente – da cui abbiamo un accesso limitato, distorto, ai meccanismi del nostro cervello»³.

² D.C. Dennett, *Consciousness, the brain, and degrees of freedom*, relazione tenuta nell'ambito della Conferenza *Moral Psychology: From Neurons to Norms*, Beirut, 24 maggio 2018.

³ D.C. Dennett, *Dai batteri a Bach. Come evolve la mente*, Cortina, 2018, p. 407.

Può dirci di più sul concetto di “illusione dell’utente”?

Così come gli ingegneri informatici hanno ideato l’illusione dell’utente di uno *smartphone* in modo che questi non abbia alcuna conoscenza circa il funzionamento incredibilmente complesso del dispositivo, allo stesso modo l’evoluzione ha creato l’illusione dell’utente del corpo e del mondo in cui vive, “etichettando” tutto ciò che è importante con colori, suoni o “sensazioni”, in modo che il cervello sia in grado di controllare l’uomo senza aver bisogno di conoscerne il funzionamento.

Aggressività e controllo degli impulsi: qual è la relazione tra i due? Secondo lei, quali sono i possibili determinanti (ambientali, genetici e così via) del comportamento aggressivo? Da che cosa dipendono le differenze individuali nel controllo degli impulsi?

I bambini non nascono con la piena capacità di controllare i propri impulsi. Alcuni bambini presentano delle mancanze in questo senso, che con la crescita possono tramutarsi in un vero e proprio problema, a meno che non si intervenga in qualche modo per favorire lo sviluppo di tale controllo. Fortunatamente, esistono interventi non invasivi che possono essere portati in essere. I livelli di autocontrollo degli adulti rappresentano i requisiti fondamentali del libero arbitrio. L’impulsività pura non è libero arbitrio, è agire senza alcun controllo.

Quali sono, secondo lei, le più importanti connessioni tra i progressi in ambito neuroscientifico e il diritto penale?

Esistono diverse connessioni, ma non sono così evidenti. Man mano che faremo progressi in questo campo, senza dubbio acquisiremo nuove conoscenze su categorie di esseri umani meno dotati di autocontrollo, meno ragionevoli di quanto pensassimo, e impareremo a rapportarci a loro proprio come si fa con i bambini che si comportano male. Dovremo affidarli a un custode, qualcuno che vegli su di loro, almeno, per tenerli fuori dai guai.

Dati i limiti della coscienza umana, fino a che punto le persone sono responsabili dei propri atti? Crede che dovremmo spostare la nostra prospettiva dall’idea di punizione a quella della prevenzione della criminalità?

Assolutamente no!

La maggior parte delle persone è pienamente capace di assumere il controllo della propria vita, e dovrebbe essere loro garantita la libertà di muoversi, di fare promesse, di sottoscrivere contratti, e così via, con la consapevolezza che il corrispettivo, il prezzo che dobbiamo essere disposti a pagare per questa gloriosa libertà, è la possibilità del ricorso allo strumento punitivo qualora si infrangano le leggi.

La maggior parte delle persone considera tutto questo una occasione preziosa, un’offerta che non può essere rifiutata. La perdita della libertà e dell’autonomia, che sono principi alla base di qualsiasi accordo di custodia, è un sacrificio enorme. Facendo un

semplice esempio, se venissi sorpreso per eccesso di velocità e mi offerissero la possibilità di scegliere tra una sanzione (una multa salata) e il ritiro definitivo della patente di guida, sceglierei sicuramente la sanzione.

Intervista

— **Consciousness, freedom and control. Interview with Daniel Dennett**

Coscienza, libertà e controllo. Intervista a Daniel Dennett

di Rosa Spagnolo, Daniel Dennett

Would you explain what consciousness is for – assuming that consciousness wouldn't have evolved unless it was *for something* –?

Actually, consciousness might not itself be *for* anything; it might be a byproduct of something else that evolved as an adaptation. In fact, on my theory, the free-wheeling, free-associating, out-of-control stream of human consciousness is the price we pay for having so many more degrees of freedom than any other organism. Because we can think about anything, we have to learn how to control our own thinking, and this disciplines our minds.

One of the most important questions raised by scientists, psychologists and philosophers of all times (including you)¹ is whether free will is an illusion. What is your view on this?

¹ D.C. Dennett, *Some observations on the psychology of thinking about free will*, in J. Baer, J.C. Kaufman, R.F. Baumeister (Eds.), *Are we free? Psychology and free will*, Oxford University Press, pp. 248 ff.

The only sense in which free will is an illusion is the sense in which color is an illusion. Atoms aren't colored, but when multi-cellular organisms with color vision look at large collections of atoms they see them as colored. It's a very useful illusion, since the color-coding provided by evolution is usually informative about things that matter to us. Similarly, evolution has provided us with a perspective in which choices can be made, after weighing the alternatives. This is also extremely adaptive, allowing us to duck when stones are thrown at us but also to decide *not* to duck, when getting hit by the stone is better – for one reason or another – than avoiding it.

Is autonomy an illusion too? What difference could you outline between autonomy and free will?

Autonomy is self-control, as contrasted with being in the control of another agent, or out of control. There are borderline cases, but in general the distinction is quite sharp. We can be fooled into thinking that we have autonomy when in fact we are being manipulated, but this is a special case. Free will is just the autonomy of a human being who can imagine the future, and plan, and take responsibility.

There is an intense neuroscientific debate around the decision making process: the focus is, in particular, on its conscious versus unconscious influence. What side of this debate are you on?

Of course, there are unconscious influences on decision making, but also conscious influences. We are capable of preparing ourselves to fend off the sorts of covert manipulations people try to use. Of course, as soon as you notice them, you can disarm them. It's an ongoing arms race.

Do you think people can choose how to behave? More specifically, would you tell us more about the "degrees of freedom"²?

Degrees of freedom is a non-controversial term in engineering, and I think it fits the free will sense of freedom very well. If your hands are tied, then all the degrees of freedom in your arms and hands are clamped. If your legs are hobbled, then you can't run, jump, walk climb... But you still have your voice. If they muffle your voice you can think! And there are still millions of degrees of freedom in your mind, but of course we prefer to be unrestrained so that the plans and intentions we frame in our minds can be executed by us at the appropriate time.

In your *From Bacteria to Bach and Back*, you state that "human consciousness is unlike all other varieties of animal consciousness in that it is a product in large part of

² D.C. Dennett, *Consciousness, the brain, and degrees of freedom*, speech held within the Conference Moral Psychology: From Neurons to Norms, Beirut, 24 May 2018

cultural evolution, which installs a bounty of words and many other thinking tools in our brains, creating thereby a cognitive architecture unlike the '*bottom-up*' minds of animals. By supplying our minds with systems of representations, this architecture furnishes each of us with a perspective – a user-illusion – from which we have a limited, biased access to the workings of our brains"³.

Could you tell us more about the concept of "user illusion"?

In much the way computer engineers have designed the user-illusion of a smartphone so that you, the user, don't have to know anything about the incredibly complex inner workings of the device, evolution has designed the user-illusion of our bodies and the world they inhabit, "labeling" everything important with color or sound or "feel" so that our brains can manage to control us without having to know much of anything about how the brain works.

Aggressivity and impulse control: what is the relationship between the two? In your opinion, what are the possible determinants (environmental, genetic, and so on) of aggressive behavior? What do the individual differences in impulse control depend on?

Children are not born with full impulsive control, and some have a deficiency that can become a real problem as they grow up unless steps are taken to help them develop it. Fortunately, there are non-invasive steps that can be taken. Adult levels of self-control are the key requirements of free will. Pure impulsiveness is not free will; it is acting out of control.

What do you think could be the most important links between neuroscientific achievements and criminal law?

There are many, but they are not obvious. As we learn more, we will no doubt learn of categories of human beings who are less self-controlled, less reasonable, than we had thought, and we will have to treat them rather like the way we treat children who misbehave badly. We will have to provide guardians, at least, to keep them out of trouble.

Given the limits of human consciousness, to what extent are people responsible for their own acts? Should we shift our perspective from the idea of punishment to a system of crime prevention?

Definitely not!

Most people are fully competent to take control of their own lives, and they should be allowed the political freedom to move about, make promises, sign contracts, etc., with the understanding that the price they must be willing to pay for this glorious freedom is eligibility for punishment if they break the laws.

³ D.C. Dennett, *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*, W.W. Norton & Co Inc, 2017, p. 370.

Most people find this an attractive offer, an offer they can't refuse. The loss of freedom and autonomy that must accompany any guardianship arrangement is a great loss. To take a simple example, if I were caught speeding in my car, and offered the choice between punishment (a large fine) and having my driving license taken away permanently, I would certainly choose the punishment.

— Tra previsione e prevenzione del crimine

Trascrizione dell'intervista ad Adrian Raine¹ - Cap. 5

5. Previsione e prevenzione

Abbiamo una maggiore capacità di prevedere in futuro, utilizzando un'immensa mole di dati, mettendo insieme enormi quantità di dati, come i dati medici, disponibili fin dall'inizio della vita. Penso che in un futuro non troppo lontano avremo moltissime informazioni sulle persone.

E credo che arriverà un momento in cui saremo in grado di prendere una persona e dire, beh, questo individuo non ha ancora commesso un delitto violento, ma mettendo insieme tutti i dati che abbiamo possiamo ritenere che, nei prossimi due anni, ci sia il 50% di probabilità che egli commetta un grave atto violento. Immaginate se potessimo fare questa previsione.

Che cosa facciamo con quella persona? Molte persone direbbero: ebbene, finché qualcuno non ha fatto qualcosa di sbagliato non possiamo fare nulla. Sarebbe moralmente sbagliato. Del resto, conosciamo le libertà civili, no? Ma d'altro canto abbiamo la conoscenza. Siamo a conoscenza di una probabilità del 50% cento che alcune persone commettano un atto violento e che, se non facciamo nulla, uccideranno qualcuno. Abbiamo le mani sporche di sangue. Abbiamo il sangue di quella vittima innocente, che avremmo potuto salvare se solo avessimo agito. Quindi, quando penso a questo scenario nella mia mente, mi chiedo: e se potessimo prevedere il futuro?

“Sappiamo che esiste una probabilità del 50% cento che alcune persone commettano un atto violento e che, se non facciamo nulla, uccideranno qualcuno. Abbiamo le mani sporche di sangue. Abbiamo il sangue di quella vittima

¹ Prof. Adrian Raine, Psicologo, Professore di Criminologia, Psichiatria e Psicologia presso la University of Pennsylvania.

innocente, che avremmo potuto salvare se solo avessimo agito. Quindi, quando penso a questo scenario nella mia mente, mi chiedo: e se potessimo prevedere il futuro?”

Penso che una delle domande fondamentali sia: quanto è accurata la previsione? Perché nessuna previsione è perfettamente accurata, lo sapete; e se fosse l'80%? O se fosse il 70 o 60% o 60? Voglio dire, non saprei. Non so dove dovremmo tracciare il confine tra agire e non agire.

Non appena si comincia a parlare di dati biologici o di dati cerebrali tutti si preoccupano.

Credo che dovremmo parlare di questo, ci sono un sacco di motivi per cui la gente si preoccupa, ma... prima di entrare nel merito di questo tema, noi dobbiamo prendere decisioni ogni giorno su quali detenuti rilasciare in anticipo perché non sono soggetti a rischio e quali tenere ristretti più a lungo perché sono pericolosi e, proprio ora, negli Stati Uniti, spesso non esiste un criterio di valutazione formale. Spetta al giudice. Qual è la base del suo giudizio? Penso che quel che occorre alla società sia avere a disposizione valutazioni del rischio molto più formalizzate e credo che ciò avvenga in alcuni Stati, a un certo livello, negli USA. Ma sarebbe possibile formalizzare e strutturare molto di più queste procedure?

“Ad alcune persone non piace l'idea di fare questo genere di previsioni, ma pensiamoci un attimo. Se i dati biologici e neuroscientifici possono aiutarci a fare previsioni migliori, previsioni più accurate di quelle che siamo in grado di fare ora, cosa c'è di sbagliato in questo?”

Suppongo che una possibilità da prendere in considerazione sia una forma di detenzione che non è punitiva come lo è il carcere. Che cosa possa essere esattamente, quale forma potrà prendere, sono domande aperte.

Ma nel frattempo?

Non ci siamo ancora. Non ancora, ma penso che abbiate saputo di dati recenti sul funzionamento cognitivo che abbiamo ottenuto osservando giovani delinquenti, dai quali si è visto che le funzioni cognitive si riducono nel periodo di tempo trascorso in carcere; questa non è una buona notizia, perché il cattivo funzionamento cognitivo è già di per sé un fattore di rischio per la criminalità.

Varrebbe la pena di investire risorse finanziarie per migliorare lo stato delle nostre prigioni?

Fare questo significherebbe vite salvate e denaro risparmiato, e allora la collettività potrebbe essere persuasa. Credo che quello che dobbiamo fare sia realizzare uno studio sperimentale che faccia ricorso a un'opzione diversa dal carcere e verificare, rispetto a un gruppo di controllo, se possiamo ridurre la recidiva, perché sono convinto

che gli scettici diranno: mostrateci le prove. Fateci vedere le prove che così potremo risparmiare denaro, non solo chiacchiere, ma anche prove. Beh, è qualcosa su cui gli scienziati potrebbero essere d'aiuto in futuro.

Nella Sua ricerca, si è concentrato sui crimini violenti. Cosa può dirci dei crimini dei colletti bianchi?

Siamo portati a ragionare diversamente con i crimini dei colletti bianchi. Pensiamo che non siano gravi come i reati violenti.

Ci siamo occupati poco di questa materia. Abbiamo condotto solo due studi sulla criminalità dei colletti bianchi, uno è già pubblicato, l'altro è in fase di revisione in questo momento. Parte degli studi... si fonda sul brain imaging e il nostro primo studio aveva dimostrato che nei colletti bianchi, in effetti, il volume di materia grigia nella corteccia frontale è maggiore. Hanno migliori funzioni esecutive, detto in termini neuropsicologico, il che significa migliore funzionamento della corteccia frontale.

Ora, che cosa dovremmo trarre da questo dato, io non lo so.

Ovviamente quella dei colletti bianchi è una forma più sofisticata di criminalità e se un individuo ha un cervello, potremmo dire, migliore, allora, forse, questo rappresenta per loro un vantaggio rispetto agli altri, nella realizzazione di crimini economici. Come questo poi si debba tradurre in termini di punizione dei colletti bianchi, penso che sia... non sono sicuro, ma certamente il crimine dei colletti bianchi è diverso dal crimine dei colletti blu o dal crimine di strada. Ci sono diversi fattori sottostanti, i criminali colletti bianchi non possiedono i fattori di rischio che caratterizzano i criminali di strada, i delinquenti violenti.

Credo che il pubblico potrebbe dire: queste persone non mostrano nessuno dei fattori predisponenti al crimine; dovrebbero essere puniti persino più duramente di alcuni dei criminali di strada.

Quindi torniamo alla retribuzione?

Torniamo alla retribuzione perché penso che

“La percezione che si ha dei colletti bianchi autori di reato è che essi hanno il pieno controllo, hanno il libero arbitrio”

È in pieno possesso del suo libero arbitrio, dovrebbe essere punito di più.

La questione si fa molto difficile e tortuosa davvero. E penso che questo dipenda anche dal fatto che, sorprendentemente, esistono pochissime ricerche sui criminali colletti bianchi.

In criminologia, la riflessione sui colletti bianchi si concentra non sull'individuo, ma sull'istituzione. È il contesto istituzionale che favorisce la criminalità dei colletti bianchi. La criminologia infatti, nel suo intimo, è una disciplina sociologica. Non guarda, come invece fanno gli psicologi, alle differenze individuali.

[continua]

— Between crime prediction and crime prevention

Transcription of the interview with Adrian Raine¹ - Ch. 5

5. Prediction and prevention

As we have greater capability of predicting in the future, using big data, putting data sets together, medical data from early on. I think in the not too distant future, we'll have a lot information on people.

And I think that a point will come where we'll be able to take an adult and say, well this individual has not yet committed a serious violent offence but putting all our, our data together we think in the next two years he's got a 50% chance of committing a serious violent act. Imagine if we could make that prediction.

What do we do with that person? and a lot of people would say, well until somebody has done anything wrong you cannot do anything. It would be morally wrong. Yet, you know civil liberties you know? But the counterpoint is that we have the knowledge. We have the knowledge of a 50% chance of them committing a violent act and if we do nothing and they go and kill someone, we have blood on our hands. We've got the blood of that innocent victim, that we could have saved if only we had acted. So when I think of this scenario in my mind, what if we can predict in the future?

“We have the knowledge of a 50% chance of them committing a violent act and if we do nothing and they go and kill someone. We've got the blood of that innocent victim, that we

¹ Prof. Adrian Raine, Psychologist, Professor of Criminology, Psychiatry, and Psychology at the University of Pennsylvania.

could have saved if only we had acted. So when I think of this scenario in my mind, what if we can predict in the future?”

I think one of the questions that comes up is, how accurate is the prediction? Because we know no prediction will be perfectly accurate, you know, what if it's 80%? Or what if it's 70% or 60, I mean I don't know. I don't know where we draw the line between acting and not acting.

As soon as you talk about biological or brain data everyone gets worried about that. Now I think we can talk about that and there's a lot of reasons why people get worried but just in the mean ... before we go into that, we make, we have to make decisions every day about what prisoners to release early because they're not at risk and which prisoners to keep in more because they are dangerous and right now in the United States, often there's no formal assessment. It's up to the judge. What, what is he using ... what's the basis for his judgement? So, I think that what would be better in society is to have much more formal risk assessments of offenders and I think it does occur in some states, at some level, in the United States. But could it be formalised and structured a lot more?

“Some people don't like the idea of making these predictions but let's think about it. If biological and neuroscience data could help us make better predictions, more accurate predictions, than we are doing now, what's wrong in that?”

I suppose one thing we can consider is a form of detention which is not as punitive as prison. What exactly, what shape that will take I think is open to question.

But meanwhile?

Not yet. It's not yet but I mean I think you saw some recent data that we had on cognitive functioning in, in young offenders and showing that cognitive function declines during the time you're in prison, so that's not good news because poor cognitive functioning is already a risk factor for crime.

Would it be worthwhile to put financial resources for improving our prisons?

If we can do that then we can translate that into lives saved, money saved and then the public could be persuaded. I think what we need to do is have an experimental study that has a different option to prison and then show, compared to our control group, we can reduce recidivism, because I think the sceptics will say, show us the evidence. Show us the evidence that this will save us money, not just talk but evidence. Well that's something that scientists could help do in the future.

In your research, you focused on violent crimes. What about white collar crimes?

We do feel differently about white collar crime. We think it's not as serious as violent offending. We've done very little on that. We've only done two studies on white collar crime, one is published, the other is under review right now. So part of the studies really ... it's brain imaging work and our prior study had shown that white collar offenders have actually increased volume of grey matter in the frontal cortex. They have better executive functions which is a neuropsychological term, reflecting better functioning of the frontal cortex.

Now what we make of that, I don't know.

Obviously white collar crime is a more sophisticated form and if an individual has a better brain, let's say, then perhaps this is giving them an advantage over others to, to perpetrate white collar crime. How this then gets translated into punishment for white collar crime, I think it's ... I'm not sure but certainly white collar crime is different to blue collar crime or street crime. There are different factors underlying here, the white collar criminals don't have the risk factors that the street offenders, the violent offenders have.

I think the public will say, they didn't have any of the risk factors for crime. They should even be punished more harshly than some of the street offenders.

So we're going back to retribution, right?

We go back to retribution because

“I think the perception with white collar criminals is that they have full control, they have free will”

He's got full free will, he should be punished more.

It gets very difficult and tortuous really. And then I think it goes back also to the fact that surprisingly, we have very little research on white collar criminals.

In criminology, the conception of the white collar criminal is that it's not the individual, it's the institution. It's the institutional atmosphere that creates an atmosphere for white collar crime. Because criminology at its heart is sociological. It doesn't look as psychologists do at individual differences.

[to be continued]

Riflessione

— Casi e diritti migranti. Introduzione

Migrant cases and rights. Introduction*di Paolo Oddi*

Le ragioni che mi spingono a scrivere questo testo a vent'anni dall'entrata in vigore della prima legge organica sull'immigrazione, la legge n. 40 del 1998, la Turco-Napolitano, e a sedici dalla sua contro-riforma, la legge n. 182 del 2002, la Bossi-Fini, nascono da una forte indignazione per il decreto Minniti¹ e per i decreti Salvini².

L'urgenza del momento storico è ineludibile per un avvocato che si è sempre occupato dei diritti degli stranieri e che oggi li vede ancora così tanto mettere in discussione.

Sento spesso chiedermi cosa fa un avvocato immigrazionista, cioè un avvocato specializzato nel diritto degli stranieri. Come si differenzia dagli avvocati più tradizionali che si occupano di altre materie. Sono domande a cui rispondo che l'immigrazionista difende per convinzione e per passione. Difende le persone con i diritti più fragili. Difende gli immigrati, cioè chi ha un progetto migratorio più o meno definito, ma soprattutto i "migranti", che oggi sono la maggioranza, e che sono persone con mete più fluide e dai percorsi più oscillanti. Difende anche chi scappa, i profughi e i richiedenti protezione internazionale.

Sono le reti sociali ad inviarmi molte delle persone straniere che difendo. **Sociale e giuridico, qui, si intrecciano indissolubilmente.**

¹ D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

² D.l. 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; d.l. 14 giugno 2019, n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Anche noi avvocati, d'altra parte, "assistiamo".

L'idea che passa oggi è che ci sia un solo tipo di migrante, il profugo sbarcato fortunosamente sulle nostre coste.

Passa a fatica il dato di realtà e cioè che anche in Italia, dal 1990, le migrazioni si sono stratificate e differenziate. Che ci sono tante differenti tipologie di stranieri che convivono sul nostro territorio: i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria, i lungo soggiornanti, i neo o quasi cittadini, i familiari extracomunitari di cittadini italiani, gli stranieri di origine europea e i loro familiari, i minori stranieri non accompagnati, le seconde generazioni, i transitanti e i neo-immigrati, i titolari della (abrogata) protezione umanitaria, ecc.

La curiosità sul ruolo di un difensore così specializzato nasce dall'incalzante e confuso racconto politico-mediatico sulle migrazioni.

Prevale, infatti, una **lettura emotiva** del fenomeno che ne **ostacola una reale comprensione**.

Alla luce di queste difficoltà ho sentito il desiderio di tentare di rendere intelleggibili le questioni giuridiche che pesano e complicano la vita quotidiana degli stranieri nel nostro paese attraverso il **racconto di alcuni emblematici casi** tra i molti che ho seguito nella mia ventennale attività.

Ho cercato il più possibile di depurarli dal linguaggio tecnico che li appesantisce, per mostrarne la **complessità**, la **gravità** e, talvolta, l'**assurdità**.

Vorrei essere utile, innanzitutto, ai "solidali italiani" e cioè a tutti coloro che negli anni, a partire dalla legge Bossi-Fini³ – dichiaratamente anti-immigrazione – hanno lavorato e lavorano a contatto con gli stranieri, nei servizi pubblici e privati, nelle O.N.G., nei corsi di italiano, nelle reti informali dei quartieri delle nostre città, prestando assistenza per lavoro, per passione o comunque per spirito civico, alle migliaia di persone che hanno dovuto lottare per vedersi riconoscere i loro diritti fondamentali, gli stranieri appunto.

I lavoratori che operano nel sociale, i medici, gli psicologici, gli educatori che esplicano le loro professioni nei servizi, ma anche i volontari e i cittadini solidali in generale, sono portatori di continui dubbi e interrogativi giuridici nell'incontro con l'utenza immigrata. Le storie di volta in volta proposte si rivolgono anche a loro, che svolgono una così delicata funzione di prima mediazione.

È evidente che la crisi economica e l'indebolimento del nostro sistema di sicurezza sociale hanno precarizzato i diritti di molti, ma quelli degli stranieri sono stati particolarmente colpiti.

In questo contesto di lotta per difendere i diritti degli "ultimi" (arrivati), la contrapposizione, fomentata artatamente dalle forze politiche xenofobe, tra stranieri e

³ L. 30 luglio 2002, n. 18.

autoctoni (questi ultimi indeboliti da una forte perdita di reddito e di protezioni sociali) è arrivata al massimo livello di scontro proprio negli ultimi anni.

Difendere gli stranieri è diventato, anche per chi difende per mestiere, **un atto spesso "estremo"**. Qui infatti si parla di difese **"estreme"**.

Ogni caso è la storia di una difesa estrema. Estrema perché si parte sempre da diritti fondamentali violati e ci si inoltra in un percorso assai tortuoso e faticoso volto a ripristinarli.

Fortunatamente in Italia, a differenza di altri paesi europei come la Francia, non ci siamo dovuti misurare con le difese di coloro che vengono provocatoriamente definiti "delinquenti solidali", e cioè con le difese delle persone che aiutano gli stranieri per pure ragioni altruistiche.

Da noi non è, ancora, punita direttamente la solidarietà. Ma intanto sono aumentate le ordinanze di sindaci che pensano di disincentivare le "nuove piccole frontiere" intraeuropee vietando condotte virtuose di assistenza e di aiuto da parte dei cittadini verso i migranti (vedi, ad esempio, Ventimiglia, Como, ecc.). La libera circolazione intraeuropea, grande portato continentale di libertà, è oggi seriamente messa in discussione.

Da ultimo, assistiamo a un processo di criminalizzazione del soccorso in mare, di attacco furibondo alle O.N.G. e alla scellerata politica dei porti chiusi.

Il racconto dei casi che verranno via via presentati può indurre anche **una riflessione sulle frontiere**, nel senso che gli avvocati immigrazionisti si occupano delle tante frontiere, **fisiche o immateriali**, che si sono moltiplicate negli anni con il pretesto dell'invasione.

Le frontiere delle questure, delle prefetture, degli uffici comunali; i non luoghi come le zone di transito degli aeroporti e i centri di detenzione per gli irregolari da espellere, oggi rinominati CPR (centri per i rimpatri). Ma anche i fortini delle nostre rappresentanze diplomatiche nei paesi d'origine degli stranieri.

A maggior ragione dopo la lettura del libro di Alessandro Leogrande *"La frontiera"* e la visione del docu-film di Gabriele Del Grande *"Io sto con la sposa"*, sono sempre più convinto che noi avvocati dovremmo batterci per avere un ruolo, come difensori, anche ai valichi di frontiera, sulle rinate frontiere interne tra stati europei, e su quelle esterne. Perché è lì che si consumano le violazioni più arbitrarie.

Lavorare sulle frontiere esterne, in Italia, oggi significa anche misurarsi con gli *"hotspot"*, anomali centri di accoglienza trasformati in luoghi di detenzione, zone grigie senza base giuridica legittimate dal decreto Minniti-Orlando dell'aprile 2017 e rinforzate dal decreto Salvini tra il 2018 e il 2019.

Voglio infine sottolineare che in ogni caso che racconterò **è sempre in gioco la dignità della persona dello straniero**.

La dignità nel solco della lettura che di questo concetto dà Stefano Rodotà⁴ e che ha trovato massima espressione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che al suo articolo 1 recita «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

Le storie degli stranieri si intrecciano spesso con le vite degli italiani che li accompagnano e così difendere i primi significa solidarizzare anche con i secondi.

I "casi" mi bussano alla porta o al telefono, con una lingua spesso sgangherata se sono i diretti interessati a presentarmeli. Mi vengono anche raccontati confusamente e ansiosamente dai loro accompagnatori, italiani o stranieri che siano. Mi arrivano smozzicati per *whatsapp*, via *skype* o per email.

Li incontro in studio, in carcere e nei centri per i rimpatri e hanno sempre un qualcosa in più di drammatico, di eccezionale, spesso per gli innumerevoli abusi subiti dagli stranieri e per l'orizzonte di incertezza giuridica che li accompagna. Anche un di più di paradossale.

Ogni caso parla di uno o più diritti negati.

I casi saranno accompagnati da brevi note giuridiche che inquadreranno, di volta in volta, le questioni trattate.

I nomi sono di fantasia ma le storie sono pura realtà.

⁴ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, La scuola di Pitagora, 2013.

Riflessione

— **Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del d.l. n. 28/2020**

Modifiche urgenti in materia di permessi e detenzione domiciliare nei confronti di condannati per delitti di particolare gravità

Covid-19 emergency and penitentiary system: the changes introduced by the decree-law n. 28/2020

Urgent norms on penitentiary permits and home detention in the case of prisoners sentenced for particularly serious crimes

di Carlotta de Luca

1. Tra le molteplici misure urgenti e transitorie recentemente adottate nel settore penitenziario per il contenimento dell'emergenza epidemica da Covid-19¹, si distingue

¹ V., in particolare, art. 10, comma 14, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19", in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 – Serie Generale; art. 2, commi 8 e 9, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", in G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020 – Serie Generale; artt. 123 e 124 l. 24 aprile 2020, n. 27, in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – Serie Generale, di conversione, con modifiche, del d.l. n. d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".

l'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi", che apporta alcune significative modifiche di carattere permanente agli artt. 30 *bis* e 47 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Prima di analizzare il contenuto delle modifiche introdotte con riguardo alle suddette misure – detenzione domiciliare e permessi –, occorre da subito evidenziarne il **tratto comune** ad entrambe, che consiste essenzialmente nell'introduzione di un'interlocuzione obbligatoria, precedente alla concessione del permesso o della misura alternativa alla detenzione, da realizzarsi mediante uno scambio di pareri non vincolanti tra le autorità competenti. Si tratta di un meccanismo teso ad apprestare maggiori cautele in sede di concessione dei permessi di necessità e della detenzione domiciliare c.d. umanitaria ex art. 47 *ter* c. 1 *ter* o.p. nei confronti dei condannati per taluni reati di spiccata gravità. Il riferimento è, in particolare, ai soggetti che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti contemplati dall'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., nonché ai detenuti sottoposti al regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 *bis* o.p.

È opportuno inoltre evidenziare che le interpolazioni legislative, di cui si dirà a breve, si collocano in risposta ai recenti provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, con cui è stata disposta la **scarcerazione di noti ex esponenti della criminalità organizzata**, detenuti in regime di 41 *bis* o.p., che hanno suscitato clamore e accese polemiche nell'opinione pubblica.

2. In un siffatto scenario si inserisce, anzitutto, la modifica che incide direttamente sulla fisionomia dell'art. 30 *bis* o.p., mediante l'aggiunta di un ulteriore periodo all'interno del primo comma, ove si prevede che l'autorità competente, prima di pronunciarsi sulla richiesta di **permessi**, debba obbligatoriamente chiedere il parere del procuratore distrettuale («procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza»), qualora si tratti di detenuti per uno dei reati di cui agli art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 *bis* o.p., anche di quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In tale ultima ipotesi, il parere è finalizzato, nello specifico, a ricevere puntuali informazioni in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e, dunque, alla permanenza della pericolosità sociale in capo al detenuto richiedente.

Si precisa, altresì, che, «salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza», la concessione del permesso di necessità non può avvenire prima di ventiquattro ore dall'avanzamento della richiesta dei pareri ai suddetti organi.

Inoltre, l'art. 2, c. 1, lett. a), n. 2 d.l. n. 28/2020 amplia la sfera dei destinatari della comunicazione concernente i permessi concessi e i relativi esiti, già prevista dall'art. 30 *bis*, comma 9, o.p., che, nel caso di condannati per i delitti ex art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. e di detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 *bis* o.p., deve indirizzarsi, rispettivamente, al procuratore distrettuale ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Per ciò che attiene, invece, alle novità apportate in materia di **detenzione domiciliare**, realizzate attraverso l'inserimento di un inedito comma 1 *quinquies* nell'art. 47

ter o.p., si rileva che l'intervento riguarda esclusivamente i casi di detenzione domiciliare c.d. umanitaria o "in surroga", disciplinata dall'art. 47 *ter*, c. 1 *ter*, o.p., la cui applicazione è ancorata alla sussistenza dei medesimi presupposti che giustificano il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., espressamente richiamati dalla norma poc'anzi citata. Si tratta, infatti, dell'unica forma di detenzione domiciliare che può essere concessa nei confronti di qualunque detenuto, a prescindere, cioè, dalla tipologia di reato commesso, dal *quantum* di pena – espiata o *espianda* – nonché da ogni giudizio sulla meritevolezza dell'accesso alla misura².

È proprio ricorrendo all'istituto del differimento – facoltativo, nel caso di specie – della pena nelle forme della detenzione domiciliare c.d. "umanitaria" che, come anticipato, è stato possibile disporre la liberazione di due ex vertici di associazioni di stampo mafioso, da parte, rispettivamente, del Tribunale di sorveglianza di Sassari³ e del Magistrato di Sorveglianza di Milano⁴, sul presupposto della sopravvenuta incompatibilità tra lo stato di salute dei detenuti ed il regime carcerario differenziato cui erano sottoposti. In entrambi i casi, è stato infatti ritenuto soddisfatto il requisito della sussistenza di gravi condizioni di infermità fisica, indicato dall'art. 147, c. 1, n. 2 c.p., in ragione non solo dell'età avanzata e della presenza di pregresse patologie particolarmente serie e gravi, ma soprattutto dell'impossibilità di garantire, all'interno delle mura carcerarie, l'effettiva tutela del diritto alla salute dei detenuti, a causa all'attuale emergenza sanitaria, nonché del correlato rischio di contagio «indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere».

In attuazione di un delicato bilanciamento tra l'esigenza di tutela del diritto alla salute del detenuto e l'interesse della collettività all'ordine ed alla sicurezza sociale, tali provvedimenti si pongono a conferma dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, che ritiene applicabile la detenzione domiciliare «in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, in tutti i casi in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute [...], residui un margine di pericolosità sociale che faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato»⁵.

Sulla scia delle recenti modifiche apportate in materia di permessi, sopra brevemente illustrate, anche il nuovo art. 47 *ter*, co. 1 *quinqüies*, o.p. si muove nell'ottica di rafforzare il canale di comunicazione che deve precedere la concessione della detenzione domiciliare, ovvero la sua proroga, nei confronti dei detenuti per uno dei delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. o sottoposti al regime previsto dall'art. 41 *bis* o.p.

² A tal proposito, si ricorda infatti che l'art. 47 *ter* c. 1 o.p. esclude espressamente i condannati per i delitti contemplati dagli artt. 51, c. 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p. e dall'art. 4 *bis* o.p. – cui rinvia l'art. 41 *bis* c. 2 o.p. – dal novero dei soggetti che, al superamento dei settant'anni di età, possono beneficiare della detenzione domiciliare, purché non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

³ Il testo dell'ordinanza richiamata, datata 23 aprile 2020, è consultabile su *DPU – il blog*, [a questo indirizzo](#).

⁴ Per un commento al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 20 aprile 2020, v. S. Raffaele, *Dal 41-bis ai domiciliari: l'ordinanza "Bonura"*, in *questa rivista*, 29 aprile 2020.

⁵ V. Cass. pen, sez. I, 14 gennaio 2011 (dep. 9 febbraio 2011), n. 4570, Rv. 249794. Sulla questione, si segnala anche Cass., pen, sez. I, 17 maggio 2019 (dep. 19 giugno 2019), n. 27352, Rv. 276413, ove si afferma che «ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario».

Analogamente a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 30 *bis*, c. 1, ultimo periodo, o.p., la modifica in oggetto si risolve infatti nella richiesta obbligatoria del preventivo parere del procuratore distrettuale ovvero del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, a seconda dei casi.

Più nel dettaglio, si specifica che i pareri debbano essere inviati al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza entro il termine, rispettivamente, di due e quindici giorni dalla ricezione della richiesta. La natura non vincolante dei predetti pareri si evince, in particolare, dalla possibilità, per le autorità competenti, di procedere anche qualora gli stessi non siano pervenuti alla scadenza dei termini fissati *ex lege*, purché ciò non sia ostacolato da esigenze di motivata ed eccezionale urgenza.

Così formulata, la disposizione di cui al comma 1 *quinquies* dell'art. 30 *ter* o.p. sembra, dunque, autorizzare la concessione della detenzione domiciliare surrogatoria anche nell'ipotesi in cui non si abbia effettiva e sicura conoscenza dell'attualità del mantenimento di legami con la criminalità organizzata, a causa della mancata tempestiva risposta degli organi interpellati, detentori di tali preziose informazioni. Tale indicazione potrebbe pertanto risultare problematica, specialmente se si considera che, all'opposto, l'art. 4 *bis* c. 3 *bis* o.p.⁶ vieta espressamente l'assegnazione del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione al cospetto della perdurante esistenza di vincoli con la criminalità organizzata, che deve formare oggetto di apposita comunicazione da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o del procuratore distrettuale.

Da ultimo, si osserva che l'assenza di qualsiasi prescrizione inerente al contenuto del parere non consente di definire in termini di doverosità l'onere motivazionale in capo all'autorità chiamata ad esprimersi. È tuttavia evidente che una siffatta opzione ermeneutica striderebbe con la delicatezza delle valutazioni implicate dalla materia *de qua*.

Si auspica, dunque, che questi aspetti possano ricevere maggiore attenzione in sede di conversione del testo normativo.

⁶ Sul punto, cfr. Cass., pen, sez. I, 20 marzo 2015 (dep. 20 aprile 2015), n. 16374, Rv. 263381, la quale precisa che «la valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, ostativa alla concessione del beneficio, sull'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, sebbene non vincolante per il giudice, deve tuttavia formare oggetto di specifico vaglio da parte del medesimo, con la conseguenza che l'omissione di tale doveroso scrutinio comporta la nullità del provvedimento di concessione di benefici».

Storia

— Patrizia e Aldin (caso n. 1)

Patrizia and Aldin (case no. 1)*di Paolo Oddi*

Il **caso**: le peripezie di un cittadino albanese per ricongiungersi con la moglie italiana. Trappole e paradossi di un diritto sancito dall'Unione europea ma ostacolato dall'Italia.

La **questione giuridica**: la direttiva 2004/38/CE, che garantisce il diritto dei familiari dei cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, è stata recepita dal decreto legislativo 30/2007¹ con lacune e incongruenze che rendono incerta la condizione di questa categoria di stranieri.

Nel caso che sto per raccontare è Patrizia ad avermi conferito l'incarico di aiutarla a fare rientrare il marito bloccato in Albania per una pregressa espulsione, mai impugnata e pertanto diventata definitiva.

Patrizia è italiana mentre Aldin è albanese. Sono due trentenni e si sono conosciuti in Italia. Lei educatrice, lui operaio.

Dopo anni di soggiorno, il permesso di Aldin non era stato rinnovato dalla questura per insufficienza di reddito e lui non aveva fatto ricorso², rimanendo in Italia e continuando

¹ D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*.

² La disciplina in materia di permessi di soggiorno è contenuta nel d.lgs. 286/98 (testo unico immigrazione, di seguito t.u.i.), più volte modificato dalla sua entrata in vigore. Si vedano in particolare gli articoli 5 e 6. Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a chi ha fatto ingresso per lavoro (subordinato, anche stagionale, o autonomo) ed è rinnovato quando sussistono i requisiti richiesti per l'ingresso, tra cui l'aver la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4, c. 3, t.u.i.). La perdita del posto di lavoro non determina l'immediata perdita del permesso di soggiorno poiché, secondo l'art. 22, c. 11, t.u.i., il lavoratore straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di

a lavorare in nero nella speranza di essere, prima o poi, nuovamente regolarizzato³.

A seguito di un controllo casuale a Roma, Aldin era stato raggiunto da un decreto di espulsione, basato sulla circostanza di essersi trattenuto nel nostro paese dopo il diniego del rinnovo del permesso⁴.

Intanto la relazione tra Patrizia e Aldin proseguiva. A un certo punto lui decideva di rientrare in Albania dove Patrizia lo aveva raggiunto per sposarlo, nell'agosto 2017.

Il matrimonio viene regolarmente trascritto dalla nostra ambasciata e lui vorrebbe tornare in Italia con la coniuge, ma non può attraversare la frontiera in presenza del divieto quinquennale di reingresso conseguito alla sua vecchia espulsione ed ancora in vigore⁵.

La nuova condizione giuridica di Aldin, cioè quella di coniuge di cittadina italiana, dovrebbe essere garantita dalla direttiva 2004/38/CE, attuata con il decreto legislativo 30/2007. Il maldestro recepimento ad opera del nostro legislatore ne rende però difficoltosa l'applicazione⁶.

soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero qualora superiore. I parametri relativi alla quantificazione dei mezzi di sussistenza sono quelli previsti dall'art. 29, c. 3, lett. b), t.u.i. (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale – per il 2020 è fissato in €. 5.977, 79 –). In caso di rifiuto di rinnovo da parte della Questura dovuto alla contestazione del non possesso di risorse sufficienti, come nel caso di Aldin, il relativo provvedimento dovrà essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale (competente quello del luogo ove a sede l'autorità che lo ha emesso) entro sessanta giorni dalla notifica (si veda art. 5, c. 10 t.u.i.).

³ Moltissimi stranieri residenti in Italia sono entrati in possesso del permesso di soggiorno per lavoro attraverso una delle tante leggi che dal 1986 al 2012 hanno varato le c.d. "sanatorie" o "regolarizzazioni"; e cioè norme speciali che hanno consentito ai lavoratori migranti, irregolari sul territorio da prima di una certa data, e ai loro datori di lavoro di emergere dalla condizione di irregolarità. Si veda il mio recente intervento *Migranti, aumentano i lavoratori irregolari. Ma una soluzione per uscirne c'è*, su *Il fatto quotidiano on line*, 4 dicembre 2019.

⁴ La disciplina delle espulsioni è contenuta nel t.u.i. dall'art. 13 all'art. 17. Le espulsioni si distinguono in amministrative e giudiziarie. Le prime sono di competenza del Ministro dell'interno per casi riguardanti la sicurezza nazionale o per gravi motivi di ordine pubblico ma la maggioranza delle espulsioni è decretata dal Prefetto, nelle ipotesi tassative previste dall'art. 13, c. 2, t.u.i., tra le quali rientra il caso di Aldin, il quale si è trattenuto in Italia dopo che il permesso di soggiorno gli era stato rifiutato (lett. b). Le principali conseguenze dell'espulsione consistono nell'applicazione di un divieto di reingresso sia in Italia (art. 13, c. 14, t.u.i.) sia in Unione europea (e negli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen) a causa della registrazione di detto divieto nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20-12-2006 (art. 13, c. 14bis, t.u.i.). La durata del divieto di reingresso opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, a meno che consegua ad un'espulsione comminata ai sensi dell'art. 13, c. 1 (sicurezza nazionale) o c. 2, lett. c) (motivi di pericolosità sociale), nel qual caso può essere superiore a cinque anni.

⁵ L'esistenza della segnalazione nel S.I.S. (sistema d'informazione Schengen) impedisce al cittadino extracomunitario l'attraversamento delle frontiere esterne della Ue. Il matrimonio con la cittadina italiana non fa decadere in automatico in capo a Aldin il divieto di reingresso e la conseguente cancellazione della segnalazione di inammissibilità dovuta alla pregressa espulsione.

⁶ La direttiva sui familiari extracomunitari di cittadini europei, e dunque, italiani (in questo caso Aldin), dovrebbe garantire con facilità il loro ingresso e soggiorno, ed è la chiave di volta del caso che sto raccontando. In Italia è stata attuata con d.lgs. 30/2007. La regolamentazione di aspetti fondamentali circa la garanzia dell'ingresso e del soggiorno di questi cittadini imparentati con i cittadini italiani è omessa dalla normativa nazionale di attuazione e nulla si prevede per le situazioni come quelle di Aldin, la cui pregressa espulsione finisce per essere di ostacolo al riconoscimento del suo (e di Patrizia) diritto al ricongiungimento familiare.

Nei casi come quello di Aldin, in assenza di una norma chiara sul punto, la prassi prevede che, per il tramite della nostra rappresentanza diplomatico-consolare si debba chiedere al Ministero dell'Interno una speciale autorizzazione al reingresso in deroga al divieto⁷.

Gli albanesi godono da diversi anni di una parziale libera circolazione in Europa, da quando cioè non sono più soggetti al visto per turismo, ma se una persona è stata inserita nel sistema Schengen a seguito di un'espulsione le è impedito l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione⁸.

Il paradosso è che per un cittadino italiano è più difficile ricongiungere il proprio coniuge extracomunitario precedentemente espulso rispetto a quanto previsto per il ricongiungimento tra coniugi entrambi extracomunitari dove esiste una norma esplicita che fa decadere in automatico l'espulsione⁹.

Sebbene Patrizia non abbia l'onere di attivare una vera e propria procedura di ricongiungimento familiare in favore di Aldin, il rientro di quest'ultimo è pesantemente ostacolato dall'esistenza della segnalazione Schengen.

È da dopo il matrimonio che Aldin insiste con la nostra autorità consolare a Tirana di avviare la procedura, ma solo ai primi di ottobre del 2017 gli viene comunicato informalmente che l'istanza di reingresso a seguito di matrimonio con cittadina italiana è stata inoltrata al Ministero dell'interno.

A dicembre i coniugi vorrebbero ricongiungersi per trascorrere finalmente insieme il Natale. Ma niente da fare.

L'Ambasciata italiana a Tirana non risponde, né ai diretti interessati né a me quale loro legale incaricato a questo punto della vicenda da Patrizia, che non si raccapezza, né si rassegna, alla lontananza del marito.

⁷ In assenza di norme suppliscono circolari ministeriali e prassi degli uffici, anche su aspetti rilevanti, spesso in violazione dell'art. 10, c. 2, della Costituzione italiana, secondo cui «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge (...)» (c.d. riserva di legge). Qui l'autorità consolare ha indirizzato al Ministero dell'interno un'istanza di revoca dell'espulsione a firma del coniuge, ma i tempi di risposta sono sempre molto lunghi e ciò determina di per sé una grave violazione del diritto all'unità familiare garantito dalla direttiva 2004/387/CE, nel rispetto dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 8). In altre parole: pur non essendo soggetto ad un visto di ingresso in qualità di cittadino albanese (v. *infra*) Aldin deve farsi cancellare la segnalazione Schengen per attraversare le frontiere esterne della Ue e ricongiungersi con la moglie.

⁸ L'8 novembre 2010 il Consiglio dei Ministri degli Interni della Ue ha approvato all'unanimità la liberalizzazione della circolazione in Europa dei cittadini provenienti dalla Bosnia Erzegovina e dall'Albania. Dal dicembre 2010 i cittadini di questi paesi entrano nei paesi Schengen con passaporto biometrico e possono soggiornare per motivi di turismo per un massimo di novanta giorni a semestre.

⁹ Secondo l'art. 13, c. 13, t.u.i., lo straniero già espulso ai sensi del comma 2, lettera a) e b) – ingresso o soggiorno irregolari – e per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare (in base all'art. 29 t.u.i.) non è necessaria la speciale autorizzazione al reingresso prevista nella normalità dei casi. E' evidente l'irragionevole disparità di trattamento tra "ricongiungibili espulsi", nel senso che con riferimento ai familiari degli europei se da un lato non si richiede l'avvio della procedura di ricongiungimento familiare prevista dall'art. 29 (necessaria quando tutti i soggetti sono extracomunitari) dall'altro si obbliga il familiare extracomunitario espulso ad essere 'autorizzato al rientro dal Ministero dell'interno.

Scrivo all'Ufficio del Ministero dell'Interno che si occupa del registro dei nominativi inseriti nel S.I.S., la Divisione Nazionale S.I.S., la quale a stretto giro conferma che Aldin risulta ancora inserito come persona inammissibile nello spazio Schengen¹⁰.

Inoltre nuovamente per posta elettronica certificata l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione al reingresso (presupposto della cancellazione della segnalazione nel S.I.S.) alla Divisione Nazionale S.I.S. che, a sua volta, la smista all'ufficio competente, quello della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno. Da questo ufficio dipende l'adozione del provvedimento che dovrà poi essere trasmesso alla Questura di Roma, cioè autorità che ha operato materialmente l'inserimento di Aldin in banca dati e deputata alla materiale cancellazione della segnalazione.

Come nel più classico gioco dell'oca, siamo alla casella di partenza.

Dopo avere scritto una nuova lettera all'ufficio della Polizia delle frontiere, rappresentando l'urgenza della situazione, non ricevo alcuna risposta e così inizio a chiamare gli uffici romani.

Tra centralino, lunghe attese e continui rinvii da un interno all'altro, i giorni passano e l'ansia di Patrizia e Aldin cresce.

Finalmente intercetto un funzionario che mi dice che la pratica è in istruttoria e di richiamare da lì a un mese.

Trascorso il mese richiamo, ma a quel punto la risposta è che il mio non è certo l'unico caso; di non insistere perché il decreto autorizzatorio è alla firma del dirigente e che, infine, sarà siglato anche dal Ministro dell'interno.

Ribadisco che il diritto all'unità familiare della cittadina italiana non può essere ritardato in modo così arbitrario.

Durante questa inutile attesa ricevo spesso lunghi messaggi scritti e vocali per *whatsapp* da Aldin, che mi racconta esasperato del trattamento poco disponibile da parte della nostra autorità consolare ogni volta che vi si reca per chiedere informazioni sulla sua pratica.

Intanto io scopro che esiste un decreto dello stesso Ministero dell'interno che stabilisce, per questo procedimento di autorizzazione, un preciso termine di conclusione di centoventi giorni dal suo inizio¹¹.

¹⁰ Secondo il [Regolamento \(CE\) 1987/2006](#) (c.d. regolamento S.I.S. II) ogni persona può esercitare il diritto di accesso al S.I.S., direttamente o per delega, sia per essere informata circa l'esistenza di una segnalazione vigente a suo carico, sia al fine di chiederne la rettifica o la cancellazione in presenza dei presupposti. L'autorità italiana deputata a tale scopo è la Divisione nazionale S.I.S. presso il Ministero dell'Interno, che può essere interpellata nelle modalità previste sul sito della Polizia di Stato. Si tratta di un accesso c.d. diretto all'autorità che è anche deputata all'inserimento dei dati nella banca dati (sono infatti le questure a operare fisicamente l'inserimento). Nel caso la risposta non sia ritenuta soddisfacente l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

¹¹ [D.M. Interno del 18 aprile 2000 n. 142](#) – Tab. A, che fissa in 120 giorni il termine finale per il procedimento relativo all'autorizzazione al rientro di straniero espulso. Ritengo che tale termine non dovrebbe valere per i familiari di cittadini italiani, il cui reingresso deve essere molto più veloce per le ragioni esposte.

Nel caso di Aldin il tempo è decisamente scaduto e così preparo una diffida ad adempiere. Si tratta di uno strumento che intima all'amministrazione, nelle persone del dirigente responsabile e del funzionario istruttore, di concludere il procedimento entro quindici giorni dalla ricezione della diffida chiamando in causa la loro diretta responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile¹².

Il quattordicesimo giorno dalla notifica, il Ministro dell'Interno autorizza il rientro di Aldin.

Ma le sue disavventure non sono finite perché dopo la consegna del decreto da parte dell'ambasciata, dove si era subito precipitato, viene bloccato dalla polizia di frontiera albanese che sostiene che l'autorizzazione ministeriale italiana debba essere legalizzata da un notaio locale¹³.

Così Aldin, infuriato per avere perso il volo già pagato, corre dal notaio con il documento timbrato e, finalmente, prende l'ultimo aereo della giornata per Malpensa.

Patrizia parte da Milano e dopo mezzanotte è lì che lo aspetta.

Ma anche a Malpensa, come in un girone infernale, Aldin viene nuovamente bloccato. Il suo nominativo risulta ancora nella banca dati, gli dice un agente al banco dei passaporti. A nulla valgono l'esibizione dell'autorizzazione ministeriale e le rimostranze di Aldin. Sarà il funzionario responsabile a decidere, al rientro in servizio.

Lo schermo del mio cellulare si illumina in piena notte con la richiesta di aiuto di Aldin. Alle sette sono attaccato al telefono per parlare con il responsabile della polizia di frontiera. Ci vogliono alcune ore prima che riconoscano l'errore: la Questura di Roma non aveva fisicamente cancellato il *file*. Ora hanno provveduto.

Finalmente, dopo le innumerevoli sollecitazioni, la vicenda si sblocca, e l'apertura delle porte degli arrivi consente ad Aldin di riabbracciare la moglie.

¹² Mutuata dall'art. 1454 del Codice Civile, può essere utilizzata anche nei confronti della Pubblica Amministrazione a fronte dell'inerzia di quest'ultima. A seguito della riforma del 2005 il silenzio dell'amministrazione può essere impugnato anche senza previa diffida. Nel caso di Aldin e Patrizia ciò avrebbe allungato ancora i tempi. L'obiettivo era di farlo rientrare al più presto.

¹³ Non mi è per nulla chiaro perché la polizia di frontiera albanese abbia preteso un tale adempimento posto che la questione del reingresso di Aldin riguardava le frontiere esterne della Ue e che a quel punto Aldin aveva tutte le carte in regola per attraversarle.

Riflessione

— A margine del colloquio con Roberta Villa

On the sidelines of the conversation with Roberta Villa

di Paola Emilia Cicerone

Il Coronavirus sta cambiando il nostro mondo e il nostro modo di vivere. L'ha già cambiato, in un certo senso, riportandoci a un'epoca in cui le malattie infettive facevano davvero paura.

È vero, oggi la ricerca ci offre strumenti importanti per combattere la malattia, ma i prossimi mesi, o anni, dovranno servire anche a ripensare un sistema sanitario che non è riuscito a fronteggiare l'emergenza, e a ragionare sul ruolo della scienza in una società moderna.

Sono le riflessioni che emergono dalla conversazione dello scorso 23 aprile con Roberta Villa, giornalista laureata in medicina e comunicatrice, una delle voci più chiare e apprezzate della comunicazione scientifica, che anche in questa pandemia si è spesa per aiutare le persone a capire e a districarsi in un mare di informazioni spesso contraddittorie o confuse. «Con la pandemia si è chiusa un'epoca, quella iniziata al tempo in cui le vaccinazioni hanno contribuito a far sparire le malattie infettive più pericolose», spiega Villa. Per sessant'anni abbiamo vissuto con l'idea che i veri problemi sanitari fossero altri – soprattutto patologie oncologiche e cardiovascolari – oggi invece ci rendiamo conto che i virus sono un pericolo da cui dobbiamo difenderci. E che dobbiamo, almeno per il momento, accettare l'idea di convivere con una quota di rischio in più.

In realtà non si è trattato di un fulmine a ciel sereno: da anni l'OMS segnalava il rischio di una pandemia, chiedendo agli stati di prepararsi con un piano dettagliato, che permettesse di gestire l'emergenza e garantisse riserve di dispositivi di protezione in

quantità adeguata¹, mentre in realtà ci siamo trovati impreparati quando il virus si è diffuso. A maggior ragione perché si tratta di una patologia nuova, di fronte alla quale anche la scienza non è in grado di fornire risposte preconfezionate.

«Nella comunicazione di una crisi, è fondamentale anche ammettere che ci sono domande cui, al momento, non possiamo rispondere», ricorda Villa. E questa crisi ha contribuito anche a far emergere un'immagine distorta della scienza, pensiamo per esempio a come il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha insistentemente chiesto «maggiori certezze» alla comunità scientifica².

«Stiamo pagando anche l'atteggiamento di una certa parte del mondo scientifico, di quanti da tempo promuovono l'idea di una scienza dogmatica, detentrici di una verità incontestabile», ricorda Villa. Mentre in una situazione come questa il ruolo della scienza – e a maggior ragione dei singoli scienziati, ognuno dei quali vede aspetti particolari della situazione secondo le proprie competenze – dovrebbe essere quello di dare informazioni, di affrontare in modo trasparente i problemi sul tappeto e i dubbi espressi dai cittadini. Anche quando si tratta di comunicare incertezza.

«È importante sottolineare, poi, che non spetta alla scienza decidere se e come ripartire», precisa Villa: «il compito dei ricercatori è quello di fornire ai politici le informazioni necessarie per assumere decisioni». Che devono essere prese valutando i diversi aspetti del problema: non ha senso contrapporre, come fanno molti, tutela della salute ed esigenze economiche, visto che la crisi economica pesa in vario modo sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Mentre oggi c'è la tendenza a mettere in secondo piano quanto non appare strettamente legato all'emergenza Coronavirus, ignorando tutta una serie di criticità, sanitarie e non: dalle patologie croniche alla salute mentale, al blocco di tutti i programmi di *screening* sanitario – che non potrà non avere conseguenze sulla salute della popolazione –, ai problemi delle famiglie e soprattutto di bambini e ragazzi, particolarmente di quanti vivono in contesti familiari difficili.

Restano sotto i riflettori la situazione degli ospedali e quella delle residenze per anziani, dove in Lombardia – ma non solo – si è concentrato un gran numero di decessi: «le RSA hanno registrato un picco di contagi in tutto il mondo, ma certamente in alcune strutture della Lombardia si sono verificate delle situazioni particolarmente gravi, su cui aspettiamo l'esito delle indagini avviate dalla magistratura», osserva Villa. «La nostra regione è stata colpita dall'ondata più violenta e prima delle altre, per cui una prima difficoltà di risposta è comprensibile. Nel corso delle settimane sono emerse però inadempienze meno giustificabili: l'insistenza sulle mascherine per la popolazione generale, mentre i medici di famiglia non erano stati dotati di dispositivi di protezione adeguata, o la lentezza con cui sono state introdotte procedure che tutelassero pazienti e sanitari, come la ricetta elettronica per i pazienti cronici, di cui si parlava da anni».

¹ Cfr. WHO, *Global influenza strategy 2019-2030*, 2019, [a questo link](#).

² La notizia è riportata in diversi articoli di stampa, tra cui, ad esempio, *Coronavirus, il ministro Boccia vuol fare lezione agli scienziati: "Ci dia certezze inconfutabili, altrimenti non è scienza"*, ne *Il Fatto Quotidiano*, 14 aprile 2020, e M. Guerzoni, *Coronavirus, Boccia: chi vuole riaprire ne sarà responsabile. E ora gli scienziati danno risposte chiare*, ne *Il Corriere della sera*, 13 aprile 2020.

Per non parlare del ritardo nella creazione delle unità mediche destinate ad affiancare i medici di famiglia nell'assistenza a domicilio dei malati di COVID-19: non solo per l'inadeguatezza dei numeri – «fino a qualche giorno fa, a Milano erano attive due squadre con diciotto medici», ricorda Villa – ma anche per le competenze loro attribuite – che non prevedono, tra l'altro l'esecuzione di tamponi – e le procedure burocratiche previste per la loro attivazione, del tutto inadeguate a una situazione in cui servono interventi tempestivi e garanzie per i pazienti.

«In tutta la crisi, le istituzioni hanno magnificato le proprie azioni senza riconoscere alcun errore, provando a sollevarsi da ogni responsabilità con una comunicazione colpevolizzante nei confronti del pubblico, si tratti dell'occasionale *runner* o della famosa "fuga" verso il sud, un fenomeno, quest'ultimo, in realtà numericamente ristretto e che non ha per fortuna avuto gravi conseguenze», osserva Villa.

La reazione dell'opinione pubblica, in molti casi, è stata quella di cercare una soluzione miracolosa in grado di risolvere il problema: si spiega così l'attesa quotidiana per i dati sui contagi, analizzati con attenzione nonostante fosse evidente che si trattava di cifre approssimative, in una situazione in cui il numero reale dei contagiati resta la grande incognita. Ma anche la fiducia in singole misure come i test o i tamponi, l'adozione delle mascherine, o l'*app* su cui si sta discutendo in questi giorni. «Dovremmo invece renderci conto che siamo di fronte a un problema complesso, per cui non esiste "una soluzione"», sottolinea Villa. A oggi, tamponi e test sierologici non danno certezze, «anzi, mi preoccupa molto che si creino false sicurezze, che potrebbero avere conseguenze anche dal punto di vista giuridico», osserva Villa.

Non è pensabile attribuire patenti di immunità quando non sappiamo ancora se chi ha sviluppato anticorpi sia davvero immune a un nuovo contagio, né penalizzare soggetti che non sono entrati in contatto col virus per rispettare la quarantena. «Avrebbe più senso, semmai, comportarci tutti come soggetti potenzialmente contagiosi, rispettando per quanto possibile misure prudenziali», spiega Villa. Per quanto riguarda la *app* "Immuni", ammesso che venga scaricata da un numero sufficiente di utenti, non è ancora chiaro come la vicinanza a un potenziale malato possa attivarsi, e non si può pensare di chiudere in casa per due settimane chiunque sia venuto anche marginalmente in contatto con un soggetto positivo al tampone.

Ma soprattutto, osserva Villa, questi dispositivi servono a poco se non ci si preoccupa di gestire le persone che hanno contratto l'infezione, isolandole e trattandole.

«Bisogna ripensare l'intero sistema, creare forme di *smart working* e ammortizzatori sociali che consentano a liberi professionisti e dipendenti di stare in casa anche a fronte di disturbi leggeri», conclude Villa. «E bisogna prepararsi ad assisterli dal punto di vista sanitario ma anche nelle necessità quotidiane, magari coinvolgendo le realtà di volontariato, che in altri paesi hanno dato un contributo importante su questo terreno».

Siamo in attesa di terapie efficaci, o forse del vaccino che comunque richiederà, anche nel caso più fortunato, mesi di sperimentazione e uno sforzo organizzativo a livello mondiale: lo scenario su cui dovremo continuare a riflettere nei prossimi mesi non è fatto di soluzioni miracolistiche, ma di impegno comune, di vigilanza e di umiltà.

Riflessione

— **Neuroscienze e diritto: un approccio multidisciplinare**

Uno scambio di opinioni tra esperti nei vari settori scientifici per dare nuova luce al rapporto tra neuroscienze e diritto

Neuroscience and law: a multidisciplinary approach

An exchange of views between experts in many scientific fields to bring new light on the relationship between neuroscience and law

di Luigi Fornari, Umberto Sabatini, Cleto Corposanto e Antonio Cerasa

Abstract. Lo scorso 28 gennaio, è stato presentato un convegno dal titolo "Diritto e Neuroimaging: prove aperte di un dialogo" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. Lo scopo dell'incontro era trovare un punto di ego-sintonia tra le diverse discipline scientifiche che si occupano, direttamente o indirettamente, di neuroscienze forensi.

In questo contributo abbiamo riassunto gli spunti nati da questo incontro proponendo un nuovo approccio multidisciplinare, in una prospettiva piramidale, in cui le varie scienze mediche e umanistiche fanno da terreno fertile per coltivare nuove forme di relazione tra neuroscienze e diritto. Lo scopo finale è arrivare a definire nuove strutture linguistiche per spiegare la complessità della mente utili a ridurre, finalmente, la distanza tra le varie discipline.

Abstract. On January 28, a conference entitled "Diritto e Neuroimaging: prove aperte di un dialogo" was presented at the Law Department of the "Magna Graecia" University of Catanzaro. The purpose of the meeting

was to find an egosyntonic point between the different scientific disciplines directly or indirectly connected to forensic neuroscience.

In this contribution we have summarized the ideas stemmed from the meeting by proposing a new multidisciplinary approach, in a pyramidal perspective, in which medical and humanities sciences are fertile ground for cultivating new forms of relationship between neuroscience and law. The final aim is to define new linguistic structures to explain the complexity of the mind which could be useful to finally reduce the distance between the many disciplines involved.

SOMMARIO: 1. Diritto e neuroscienze: nuovi tentativi di dialogo. – 2. L'uso di metafore nelle moderne neuroscienze. – 3. Ho commesso un reato? Non è colpa mia! Il concetto moderno di colpevolezza. – 4. Neuroscienze e diritto: dove stiamo andando.

SUMMARY: 1. Law and neuroscience: new attempts at dialogue. – 2. The use of metaphors in modern neuroscience. – 3. Did I commit a crime? It's not my fault! The modern concept of guilt. – 4. Neuroscience and law: where we are going.

1. Diritto e neuroscienze: nuovi tentativi di dialogo.

Il 28 gennaio di quest'anno, quando il Covid-19 era ancora considerato "una forte influenza", si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro un convegno dal titolo "[Diritto e Neuroimaging: prove aperte di un dialogo](#)".

All'incontro sono stati invitati esperti dei settori delle neuroscienze, della neuroradiologia, della sociologia e ovviamente alcuni dei maggiori rappresentanti delle scienze giuridiche. Nel proporre le proprie riflessioni, molti degli intervistati si sono espressi sul ruolo che le neuroscienze possono oggi avere nell'ambito giuridico. Un tema che, seppur ripetuto negli anni, sta oggi assumendo nuova forma grazie proprio alla spinta delle neuroscienze.

In particolare, al convegno hanno partecipato: a) il prof. Umberto Sabatini neurologo, neuroradiologo ed esperto di neuroscienze forensi; b) il prof. Cleto Corposanto, direttore scientifico del *master* di 1° livello "*Criminal Research Methodology*"¹; c) il prof. Luigi Fornari, ordinario di Diritto Penale e il Dott. Antonio Cerasa, Neuroscienziato e divulgatore scientifico. I relatori hanno scelto di mettere a disposizione dei lettori della Rivista, con il presente articolo a più voci, una sintesi ragionata dei principali interrogativi, temi e problemi emersi nel corso del convegno.

Scopo del presente contributo è quello di cercare di rispondere, secondo un approccio multidisciplinare, alle grandi domande poste dalle scienze giuridiche, muovendosi in una prospettiva piramidale, in cui le varie scienze mediche e umanistiche faranno da terreno fertile per coltivare nuove forme di relazione tra neuroscienze e diritto.

Con l'auspicio che questa "contaminazione" possa favorire la nascita di nuovi "sistemi linguistici", utili al lavoro degli avvocati e dei giudici.

¹ Cleto Corposanto è anche autore del libro: *La classificazione in sociologia. Reti neurali, discriminant e cluster analysis*. FrancoAngeli Editore, 2001.

Il convegno è iniziato con la citazione del famoso *paper* di Green e Cohen, *For the law, neuroscience changes nothing and everything*² nel quale gli Autori spiegano in che modo le neuroscienze abbiano cambiato, o meno, il diritto. A tal proposito, **Umberto Sabatini** ha subito rilevato che:

«da una parte, sulla base degli sviluppi neuroscientifici, non possiamo attualmente avere una visione globale dell'uomo che escluda le basi neurobiologiche del suo comportamento, in quanto sappiamo che condizioni patologiche del sistema nervoso possano modificarlo e con esso le azioni che da esso derivano. Dall'altra, sarà sempre l'esperto di diritto, il giudice, con le sue conoscenze ed un adeguato supporto, a dare un valore alla visione neuroscientifica e decidere, con l'obiettività e l'esperienza, se questa è in grado di contribuire a spiegare un dato comportamento o l'imputabilità di un individuo. Le neuroscienze, insomma, studiano il substrato biologico del comportamento umano e di conseguenza, oggi, a mio parere, dovremmo tenerne conto in una valutazione globale dell'individuo»,

A questa prima valutazione ha risposto **Luigi Fornari**, il quale ha affermato che

«non possono [...] esserci dubbi sul fatto che le neuroscienze rivelano un'immagine naturalistica dell'uomo – *rectius*, dell'uomo che delinque – che gli studiosi di un diritto penale decentemente rivolto alla realtà, e non a una rituale e acritica osservanza di dogmi, non possono ignorare. Il progredire di acquisizioni scientifiche per cui il comportamento dell'uomo, anche nelle sue estrinsecazioni più complesse, è determinato dalla sua struttura cerebrale e da connessioni neuronali "casuali" deve, di per sé, suscitare interrogativi di fondo che la scienza penalistica non può eludere: ha senso, ormai, fondare il diritto penale su concetti come imputabilità, colpevolezza (intesa come rimproverabilità soggettiva) e, in ultima analisi, libero arbitrio, tutti insondabili nei loro presupposti (salvo fare riferimento a un'etica meramente convenzionale)? Di conseguenza: ha senso continuare ad intendere la pena come castigo per un male volontariamente inferto? E ha un senso razionale, prima ancora di essere misurabile nei risultati, la pretesa di fare leva sulla paura della pena per ottenere condotte conformi? E se la struttura e il modo di funzionamento del sistema nervoso hanno un'importanza determinante nel plasmare anche il mondo delle emozioni, e se queste non sono estranee alla stessa elaborazione di giudizi di valore, ha senso – per esempio – precludere, come fa oggi il codice di procedura penale, ogni indagine sul carattere e sulla personalità dell'imputato e privare, come fa ancora oggi il codice penale, gli stati emotivi e passionali di ogni rilievo ai fini del giudizio (comunque precario e cedevole) di imputabilità?»³.

² J. Greene, J.D. Cohen, *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences*, 359, 2004, pp. 1775 ss.

³ Sui rapporti fra diritto penale e neuroscienze anche la letteratura italiana è ormai vasta: v., tra gli altri, anche per i riferimenti bibliografici, F. Basile, G. Vallar, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017, pp. 269 ss.; C. Grandi, *Neuroscienze e responsabilità penale: nuove soluzioni per problemi antichi?*, Giappichelli, 2016; L. Santa Maria, *Diritto penale sospeso tra neuroscienze ancor giovani e una metafisica troppo antica*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 dicembre 2017; nonché, da ultimo, anche per aggiornati riferimenti bibliografici, i contributi di I. Merzagora, *Il ruolo delle neuroscienze in relazione alla imputabilità e al giudizio di predittività*, in *Dir.pen.proc.* 2020, pp. 14 ss.; C. Grandi, *Neuroscienze e capacità di intendere e volere: un percorso giurisprudenziale*, in *ivi*, pp. 24 ss.; O. di Giovine, *Behavioural genetics e*

Queste domande rappresentano il cuore della complessa relazione tra neuroscienze e scienze giuridiche.

In particolare, dalla nostra capacità o meno di rispondere a questi interrogativi dipende il futuro di una specifica disciplina, le neuroscienze forensi, che trova, spesso, difficili punti di contatto con le altre discipline giuridiche. Infatti, a differenza delle scienze giuridiche tradizionali, le neuroscienze forensi hanno l'obiettivo di scoprire i meccanismi neurobiologici che sono alla base di pensieri, sentimenti e comportamenti che possono essere rilevanti per il crimine e utilizzare queste conoscenze nel perseguimento, nella valutazione e nel trattamento di individui che hanno commesso reati⁴.

A complicare questa relazione c'è soprattutto la metodica di base, propria delle neuroscienze ed estremamente complessa, che permette di definire (o meno) la base neurobiologica di un fenomeno comportamentale: si tratta delle tecniche di *neuroimaging*. Detto in parole semplici, tale termine identifica un insieme di tecniche che consentono di visualizzare la funzionalità e la struttura del cervello umano che possono essere utilizzate per determinare lo stato psichico sia dell'individuo che sia di un gruppo di persone. Generalmente, le tecniche di *neuroimaging* che forniscono informazioni sulla neurofisiologia del singolo individuo rientrano nell'ambito delle tecniche convenzionali, mentre quelle che effettuano valutazioni di gruppo rappresentano un settore più avanzato e in via di sviluppo.

A questo riguardo, **Cleto Corposanto** ha ricordato che

«dall'interno stesso delle neuroscienze, di recente, sono venuti forti segnali di preoccupazione, per il rischio che il successo divulgativo degli studi sul cervello umano conduca a facili semplificazioni, alimentando attese miracolistiche. La neuromania, per citare Legrenzi e Umiltà⁵, sarebbe proprio il principale ostacolo al dialogo con le scienze giuridiche».

imputabilità: i termini di un rapporto difficile, in *ivi*, pp. 31 ss.; M. Bertolino, *Problematiche neuroscientifiche tra fallacie cognitive e prove di imputabilità e di pericolosità sociale*, in *ivi*, pp. 40 ss.

⁴ T. Ward, C. Wilshire, L. Jackson, *The contribution of neuroscience to forensic explanation*, in *Psychology, Crime and Law*, 24, 3, 2018, pp. 195 ss.

⁵ C. Umiltà, P. Legrenzi, *Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo*, Il Mulino Editore, 2009.




Fig. 1 – Nuovo approccio piramidale alla condivisione di conoscenze tra le varie branche medico/scientifiche e umanistiche utili a sviluppare nuove forme di relazione tra neuroscienze e diritto

2. L'uso di metafore nelle moderne neuroscienze.

Al di là dell'aspetto metodologico, uno degli aspetti fondamentali che rendono complessa la relazione tra neuroscienze e scienze giuridiche, creando un ostacolo al loro dialogo, è il diverso linguaggio che le due discipline utilizzano nel descrivere il comportamento umano. È quindi necessario, innanzitutto, risalire all'origine di questa "diversità" con l'obiettivo di fondare i presupposti di un suo superamento culturale.

A proposito di "sistemi linguistici", uno tra i più semplici utilizzati dai neuroscienziati è quello rappresentato dalle metafore. Come ci ricorda lo storico Matthew Cobb nel suo libro in prossima uscita, *The idea of brain*⁶, le idee sul cervello sono sempre state forgiate a partire da metafore che prendono spunto dai quadri morali, filosofici e tecnologici fatti propri da chi elabora le narrazioni dominanti di ogni singola epoca. Così, ad esempio, nel XVII secolo il filosofo francese René Descartes immaginava un cervello animale che agisce attraverso meccanismi idraulici, pur mantenendo una visione della natura divina di una mente separata dalla materia. Pensatori successivi, come il medico e filosofo settecentesco Julien Offray de Le Mettrie, secolarizzarono l'immagine e paragonarono l'umano a una macchina. Il fisico italiano Alessandro Volta rifiutò l'idea di "elettricità animale", proposta dal suo rivale Luigi Galvani come forza vitale che anima la materia organica. Volta era spinto almeno in parte dalla sua avversione per la visione meccanicistica.

Cleto Corposanto ha quindi ricordato come, secondo Durkheim, dal '900 in poi si diffusero in particolare due modelli di spiegazione metaforica, tra loro alternativi:

⁶ M. Cobb. *The Idea of the Brain: The Past and Future of Neuroscience*, Basic Book Editions, 2020.

«o spiegare le facoltà superiori o specifiche dell'uomo riconducendole alle forme inferiori dell'essere – la ragione ai sensi, lo spirito alla materia” – dunque negando la loro specificità; oppure proiettarle in qualche postulata realtà sopra-sperimentale, ma che nessuna osservazione può stabilire l'esistenza”. Ma, continua con il suo tipico argomentare (che peraltro ha suscitato oziosi dibattiti), “dal momento in cui si è riconosciuto che al di sopra dell'individuo c'è la società” (cioè relazioni e interazioni), e che il gruppo, la società, la collettività “non è un essere nominale e razionale, ma un sistema di forze operanti”, è così possibile, nella direzione della Scienza nuova vichiana, un modo diverso di spiegare l'uomo: “per conservargli i suoi attributi distintivi non è più necessario collocarli al di fuori dell'esperienza”»,

Non ultimo, in ordine temporale, è l'utilizzo della metafora relativa alla connettività per descrivere la complessità della mente umana⁷. In questo senso, l'essere umano è visto come il prodotto di fitte connessioni sociali con l'ambiente esterno, secondo un questo sistema di rappresentazione che può essere riprodotto, in scala minore ma con le stesse caratteristiche, anche per quanto riguarda lo studio biologico del cervello.

3. Ho commesso un reato? Non è colpa mia! Il concetto moderno di colpevolezza.

La valutazione dell'agire umano può essere espressa usando diverse infrastrutture linguistiche, a seconda della particolare disciplina di interesse.

Ancora con riferimento all'ambito neuroscientifico, per capire le determinanti di un'azione è possibile risalire alla loro natura biologica, grazie a metodiche particolari. In questo senso, le già citate tecniche di *neuroimaging* sono in grado di fornire dati della struttura, della microstruttura, del metabolismo e delle funzioni del sistema nervoso.

Infatti, come ha ricordato da **Umberto Sabatini**:

«La valutazione delle immagini viene fatta da esperti qualificati mediante un metodo qualitativo e quantitativo; il primo è rappresentato dalla descrizione semeiotica delle immagini (utilizzato nella pratica clinica quotidiana), il secondo consiste nella misurazione di parametri lineari (diametri) bidimensionali (area) o volumetrici (volume) di strutture anatomiche, entrambi rispetto ad una popolazione di riferimento. Il primo metodo è dipendente dall'esperienza dell'esperto mentre il secondo si basa sull'utilizzo di software dedicati: entrambi sono necessari nella valutazione globale del substrato neurobiologico umano. Il *neuroimaging* fornisce, pertanto, attraverso immagini ad alto contenuto informativo, una visione delle strutture del sistema nervoso dell'individuo che concorrono alla realizzazione di un comportamento escludendo la presenza di un danno organico delle stesse che potrebbe contribuire all'insorgenza di una anomalia comportamentale o ad un deficit di una funzione. Il *neuroimaging*, attraverso la valutazione quantitativa può inoltre evidenziare una "vulnerabilità biologica" ovvero una alterazione o variante morfo-strutturale, rispetto ad una popolazione di riferimento, di una o più aree cerebrali che potrebbe contribuire insieme ad altri fattori (ad esempio sociali, culturali) allo sviluppo di un comportamento anomalo. In questa visione, la volontarietà di un atto implica, ad esempio, l'integrità di strutture cerebrali quali le regioni frontali il cui danno produrrebbe disinibizione e ridotta autocritica. La veridicità di un ricordo necessita

⁷ R.B. Mars, R.E. Passingham, S. Jbabdi, *Connectivity Fingerprints: From Areal Descriptions to Abstract Spaces*, in *Trends CognSci*, 22, 11, 2018, pp.1026 ss.

dell'integrità delle strutture cerebrali appartenenti al sistema limbico, implicato nel sistema della memoria. Escludere la presenza di un danno o di una anomalia, attraverso un corretto utilizzo del *neuroimaging*, è mio parere utile nella comprensione globale del comportamento di un individuo».

Per la sociologia, invece, come ha spiegato ha spiegato **Cleto Corposanto**, riferendosi in particolare al pensiero di Max Weber, il concetto di "azione" in senso sociale:

«può essere definito come un'azione condivisa con altre persone e destinata a produrre effetti su altre persone. Essa può essere generata da un impulso emotivo o da un valore condiviso ed è dotata di un significato di cui l'attore sociale, cioè colui che la esercita, la riempie. A questo proposito Weber opera una classificazione per idealtipi dell'azione sociale:

- **Azione razionale rispetto allo scopo.** Avere uno scopo chiaro e organizzare razionalmente i propri mezzi per conseguirlo, in rapporto alle possibili conseguenze. È tipica dell'agire economico.
- **Azione razionale rispetto al valore.** L'azione è conforme ai principi di valutazione: agire in base ai valori condivisi restando fedeli alle idee, senza tenere conto delle conseguenze.
- **Azione affettiva.** Azioni di gioia o affetto, non dettate dal fine o dai valori, ma dalle emozioni, dall'umore, dall'espressione di un bisogno interno.
- **Azione tradizionale.** Abitudini acquisite. Obbedire a dei riflessi radicati da una lunga pratica senza chiedersi se esistano altre strade per raggiungere lo stesso scopo.

Le azioni affettive e quelle tradizionali sono al limite tra le azioni sociali, consapevolmente orientate, e i comportamenti puramente reattivi. Per classificare le azioni bisogna tenere conto della situazione così come viene definita dagli attori, data la conoscenza che ne hanno e il punto di vista che adottano. La definizione della situazione da parte degli attori è espressa dal teorema di Thomas: "una situazione definita dagli attori come reale, diventa reale nelle sue conseguenze", di cui uno sviluppo è il concetto di profezia che si autoadempie di R.K. Merton».

In ambito giuridico, infine, **Fornari** ha posto in evidenza che:

«già da tempo le scienze criminologiche hanno rivelato che variabili sociali, economiche, familiari influenzano le condotte devianti e che, in tanti contesti, è davvero difficile (se non impossibile) fare scelte diverse da quelle criminali; ora, le neuroscienze, analizzando struttura e funzionalità del sistema nervoso centrale, o il corredo genetico dell'individuo, documentano l'esistenza di specificità neurobiologiche, interagenti con quei fattori, in grado di inibire al reo la possibilità di agire diversamente da come ha agito. Una onesta presa di coscienza – quanto meno – della esistenza e della serietà di questi studi dovrebbe, già nell'immediato, favorire almeno due tipi di sviluppi: da una parte, incidere sul contenuto e sulla struttura della decisione giudiziale, nel senso di assicurare uno spazio serio, già in sede di commisurazione della pena, ad una approfondita valutazione della persona del condannato (un aspetto, questo, normalmente ignorato dalle sentenze penali per il semplice motivo che il tema della genesi individuale profonda del reato non è mai trattato nei processi); dall'altra, procedere, finalmente con decisione, ad una effettiva umanizzazione della pena, garantendo condizioni dignitose a ogni detenuto, e all'attuazione delle condizioni che ne consentano, appena possibile, il pieno reintegro nella vita sociale. Ma è inutile negare che lo sviluppo delle neuroscienze può portare, in tempi realisticamente più lunghi, a mettere in dubbio il ruolo e il significato della

pena come castigo, così come siamo abituati a concepirla. Fino, coerentemente, all'abbattimento dell'idea stessa di pena».

4. Neuroscienze e diritto: dove stiamo andando.

Contrariamente a quello che si può pensare, le neuroscienze fanno già parte dell'attività quotidiana in ambito giuridico.

Infatti, come puntualizzato sempre da **Luigi Fornari**:

«sul piano operativo, le neuroscienze già contribuiscono alla soluzione di problemi concreti che sorgono nel corso del processo penale, soprattutto in tema di imputabilità. I limiti, più o meno ampi, di questo contributo dipendono, come per tutti gli apporti di saperi esterni al diritto penale, dal grado di affidabilità scientifica e di condivisione delle acquisizioni di volta in volta evidenziate nel processo. È un'evoluzione graduale, comune ad altre scienze "giovani" (come l'epidemiologia per esempio). Evocare, come a volte si fa, presunte "resistenze" all'ingresso delle neuroscienze nel processo penale è ozioso e fuorviante: se il giudice si comporta – come deve – da custode del metodo scientifico, è tenuto ad utilizzare le acquisizioni neuroscientifiche tutte le volte in cui esse esprimano conoscenze corroborate nella comunità degli studiosi, pertinenti rispetto al caso da decidere. Il fatto che le prove neuroscientifiche facciano, per ora, poca casistica giudiziaria, dipende presumibilmente dal fatto che si tratta di indagini costose, difficilmente alla portata delle persone accusate di reati violenti, quelli cioè in cui la "carta" difensiva dell'indagine neuroscientifica meglio può essere giocata per svelare predisposizioni psicopatologiche a compiere atti aggressivi. Nessun significato ha, quindi, la frequente affermazione che la giurisprudenza della Cassazione tenderebbe a manifestare una qualche "freddezza" sulle neuroscienze. La Suprema Corte non entra infatti nel merito della plausibilità scientifica di questa o quella teoria patrocinata da periti e consulenti: se una sentenza d'appello ha motivato, senza incorrere in vizi logici, nel senso dell'irrelevanza della prova neuroscientifica nel contesto di un certo processo, la conferma di una sentenza di condanna non significa, ovviamente, "bocciatura" delle neuroscienze *tout court* e neppure negazione della validità generale dell'asserzione ritenuta irrilevante o non esplicativa in quello specifico contesto processuale. Il campo in cui le neuroscienze giocano, allo stato, il loro ruolo più importante nel processo penale è quello del giudizio di totale o parziale assenza di imputabilità per infermità psichica. L'utilità consiste nell'individuare i nessi fra l'alterazione di regioni cerebrali o di anomalie genetiche e la presenza di un quadro psicopatologico che possa implicare una predisposizione a comportamenti aggressivi. Sarebbe però fuorviante riconoscere alle neuroscienze un ruolo esclusivo nel giudizio di imputabilità. La capacità d'intendere e volere – qualsiasi cosa questa espressione significhi – è, infatti, una nozione "mista": non è di pertinenza solo dello scienziato, deputato ad accertare e inquadrare il disturbo psichico, ma richiede anche una valutazione giudiziale sulla rilevanza dell'infermità secondo parametri di rilevanza giuridica (per quanto, allo stato, di dubbia consistenza). E le neuroscienze non costituiscono, nell'esperienza giudiziaria, l'unico strumento per cogliere la tipologia e l'estensione dell'infermità, dovendo interagire con metodi diagnostici più tradizionali come la valutazione anamnestica, il colloquio clinico, i test psicodiagnostici. È per questi motivi che, non a torto, l'indagine neuroscientifica è a volte definita "accessoria" o "complementare" nell'ambito del complesso giudizio di imputabilità, nel quale si può rivelare preziosa nel conferire ad esso certezza, riducendo spazi di discrezionalità peritale e giudiziale che, altrimenti, rischiano di essere ineliminabili. Discorso analogo

va fatto, a mio parere, circa la valutazione della sussistenza di un'intossicazione cronica da sostanze alcoliche o stupefacenti, anche nei casi in cui sia assente uno stato di demenza, o riguardo all'accertamento della "maturità" dell'infradiciottenne autore di reato».

Un ambito in cui, ad avviso degli scriventi, si potrebbe giocare parte del futuro del rapporto tra neuroscienze e diritto penale, è quello connesso alla possibilità di prevedere il comportamento umano. Infatti, le attuali capacità – in questo caso, non diagnostiche, ma predittive – delle neuroscienze, della sociologia e della medicina potrebbero essere utilizzate, sempre unitamente ad altri mezzi di valutazione forense, ai fini del giudizio di pericolosità sociale dell'autore di reato e della conseguente applicazione di misure di sicurezza, almeno nei limiti in cui siano individuabili, con sufficiente chiarezza, impulsi aggressivi su base cerebrale.

Però, ha precisato **Fornari**:

«qui si rischia [...] di entrare in un terreno minato: le caratteristiche desocializzanti di questa tipologia di sanzioni – che rimangono luoghi di emarginazione e di ulteriore etichettamento sociale, anche se sono state rivisitate in tempi recenti con l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari – consigliano la massima prudenza nell'offrire e nell'utilizzare contributi neuroscientifici in tale ambito.

Piuttosto, sotto un diverso profilo, il contributo delle tecniche di esplorazione cerebrale è auspicabile laddove si tratta di saggiare la credibilità delle prove dichiarative nel processo penale: un campo in cui le massime giurisprudenziali si risolvono, spesso, in veri e propri atti di fede nella capacità del giudice di discernere il vero dal falso. Mi riferisco in particolare ai casi in cui il dichiarante – a volte, unica fonte di prova – è portatore di un interesse proprio ad essere creduto. Qui gli ambiti sono molteplici. Penso ai processi in cui il testimone-vittima ha, per i più vari motivi, desiderio di rivalsa nei confronti dell'imputato ed è costituito parte civile; oppure al mondo dei collaboratori di giustizia, in cui essere creduto significa potere usufruire di trattamenti sanzionatori e benefici penitenziari altrimenti non ottenibili. O, un po' provocatoriamente, agli infiniti dibattiti fra consulenti d'accusa e consulenti della difesa, non sempre retti da onestà scientifica e non sempre risolvibili dalla "mediazione" di un perito. Fermo restando, ovviamente, la salvaguardia della libertà morale del dichiarante, è proprio quello della *lie detection*, probabilmente, il terreno processuale su cui è maggiore l'attesa dello sviluppo delle tecniche e delle conoscenze neuroscientifiche».

Nell'attesa dei prossimi avanzamenti della scienza, ricordiamo sempre le parole dello storico Matthew Cobb, il quale sottolinea⁸ come le neuroscienze stesse necessitino continuamente di nuove metafore e "sistemi linguistici" per spiegare la complessità della mente.

«Anche i neuroscienziati, come gli avvocati e giudici, dipendono dal linguaggio figurativo usato per organizzare e comunicare pensieri e idee⁹. Sarà questo il terreno comune su cui si fonderà il nuovo dialogo tra neuroscienze e diritto», ha concluso **Antonio Cerasa**.

⁸ S. Casper, *Neuroscience needs some new ideas*, in *Nature*, 58, 2020, pp. 23-24.

⁹ Un libro importante che tratta di questo argomento è quello di Giancarlo Carofiglio, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza Editore, 2017.

— Tra previsione e prevenzione del crimine

Trascrizione dell'intervista ad Adrian Raine¹ - Cap. 6

6. Neuroscienze e giudici penali

Sono moltissimi i modi in cui le neuroscienze possono avere un impatto sul diritto.

I giudici riconoscono i nuovi progressi delle neuroscienze. Sono interessati a capire quali sono le implicazioni per il diritto. Questo non significa che i giudici accetteranno immediatamente i risultati delle neuroscienze, ma vogliono sapere. Sono consapevoli di avere bisogno di saperne di più su... qualcuno parlerà loro di *brain imaging*, dei relativi punti di forza e limiti. È chiaro, quali conclusioni possiamo trarre dalle immagini cerebrali o, ad esempio, dalle tecniche di rilevamento della menzogna, e cosa invece non possiamo concludere? Devono dunque sapere, perché i giudici sono anche chiamati a decidere se consentire o meno l'ingresso dei risultati delle neuroscienze in tribunale. I criteri Frye, e i criteri Daubert.

Per cui

“Devono saperne di più, e nessuno ha mai insegnato loro le neuroscienze. Quindi c'è sicuramente molto interesse”

Le sue scoperte hanno cambiato il suo modo di giudicare le persone?

Sì, penso che mi abbiano reso più comprensivo. Mi hanno permesso di capire perché le persone si comportano come fanno.

Penso che abbiano reso, nel tempo, lentamente penso, lentamente, una persona più indulgente.

¹ Prof. Adrian Raine, Psicologo, Professore di Criminologia, Psichiatria e Psicologia presso la University of Pennsylvania.

Mia moglie, per esempio. Se si arrabbia per qualcosa, io penso: beh, forse oggi al lavoro è successo qualcosa che l'ha fatta arrabbiare perché di solito non è così.

Lo penso riguardo ai miei figli, e mi rendo conto che vale anche per me.

Come potremmo intervenire sul sistema di giustizia penale per mettere in pratica le lezioni delle neuroscienze?

Penso che un esempio da cui tutti possiamo ricavare qualche ispirazione sia l'Olanda.

Quando si pone il problema di accertare la responsabilità di una persona in relazione a un crimine commesso, questa viene condotta presso un centro di valutazione.

Non so per quanto tempo, potrebbero essere due, tre, quattro settimane; lì le persone vengono valutate, vengono valutate a una valutazione completa che include accertamenti neuropsicologici. Fondamentalmente, si tratta di valutazioni del funzionamento del cervello e gli scienziati, o gli scienziati clinici, creano una scala di responsabilità di cinque punti e assegnano all'individuo in termini in certi gradi di responsabilità, che viene poi sottoposto al giudice. I miei colleghi in Olanda mi dicono che i giudici non sono in grado di gestire una scala di cinque punti – sono troppi –, per cui quello che fanno è ridurre la scala da cinque a tre punti. “Responsabile”, “non responsabile”, e qualcosa che si colloca nel mezzo. Su questa base viene assunta la decisione.

Quello che apprezzo di questo sistema, anche se probabilmente non è perfetto, è che è standardizzato. Non esistono molti centri nel paese, magari ce n'è uno solo e, sapete, quello che mi chiedo è: e se anche in Italia ve ne fosse uno?

Non sarebbe possibile ricorrere a questo sistema in ogni singolo caso, ma potrebbe applicarsi a più casi rispetto a quelli a cui è applicato ora, e potrebbe essere costituito un gruppo affidabile di soggetti che si impegnino in maniera imparziale a produrre giudizi usando dati più obiettivi di quelli che utilizziamo al momento. Il che potrebbe includere più misurazioni e valutazioni maggiormente oggettive.

E per quanto riguarda quei soggetti la cui valutazione del rischio indica: “responsabile”?

Penso che vengano collocati, come nel Regno Unito, siano stati collocati in ospedali psichiatrici.

Sono simili al carcere, ma più focalizzati sulla riabilitazione.

Penso che i detenuti non siano privati del tutto della libertà ma, certo, è un problema di sicurezza. Variabile a seconda del livello di pericolosità.

La mia idea è che l'aspetto negativo di questo sistema è che il singolo individuo non viene rilasciato fino a quando non venga meno la valutazione di pericolosità. Il che potrebbe significare, quindi, una pena, da scontare in un ospedale psichiatrico, di durata maggiore rispetto a quella carceraria.

Tuttavia il sistema giuridico potrebbe dire: no, non saranno detenuto per un tempo superiore di quello che trascorrerebbero in prigione; forse, se si considerano queste persone meno responsabili, saranno anche ritenute meno rimproverabili.

[fine]

— Between crime prediction and crime prevention

Transcription of the interview with Adrian Raine¹ - Ch. 6

6. Neuroscience and criminal judges

There's a lot of ways in which neuroscience impacts the law.

Judges recognise that neuroscience is, you know, there's new advances. They want to understand what are the implications for the law. That does not mean to say that neuro, that judges are going to immediately accept neuroscience knowledge, but they want to know. They, they know they need to learn more about ... and somebody will talk about brain imaging and they will talk about the strengths and the limitations. You know, what conclusions can we draw from brain imaging or let's say lie detection and what can we not say? So, it's you know, and you know, because judges also have to make decisions on whether to allow neuroscience information into the court. The Frye Hearing, the Daubert Hearing.

“They have to learn more, and they were never trained in neuroscience. So there's certainly a lot of interest”

Did your findings change the way *you* judge people?

Yes, I think it's made me more understanding. It, it really has given me insight into why people behave as they do.

I think it's making, has made me, over time, slowly I think, slowly a more accepting person.

¹ Prof. Adrian Raine, Psychologist, Professor of Criminology, Psychiatry, and Psychology at the University of Pennsylvania.

My wife, for example. If she gets upset about something, I think well, well maybe today at work there are, are things that made her upset because she's not usually like this.

I think of that with my children and I recognise it's true for me too.

How could we change our criminal law system in order to put into practice the lessons from neuroscience?

I think one example that we can all get some insight from is The Netherlands.

When there is a question about whether somebody is responsible for the crime that they have committed, they get sent to an assessment centre.

I don't know for how long, it may be two, three, four weeks but they get assessed, they get very fully assessed and those assessments include neuropsychological assessments. Basically, brain functioning assessments and the scientists there, or the clinical scientists there create a five point scale of responsibility and they make assignment of this individual in terms of their degree of responsibility and that's presented to the judge. My colleagues in The Netherlands tell me the judges can't deal with five points – it's too many –, but what they do is, they compress that scale to a three point scale. "Responsible", "not responsible", something in between. But that also determines sentencing.

What I like about that system, even though it's probably not perfect, is that it's standardised. You don't have several centres throughout the country, you'll have one and you know, what I wonder is, what if Italy had that?

Then it may not be applied to every single legal case, but it might apply to more cases that it's being applied to now and could there be a trusted body of individuals who would objectively try and come to a judgement using more objective data than we do at the moment. Which could include more objective measurements and assessments.

What about those individuals whose risk assessment result is "responsible"?

I think they're placed, I think rather like in the United Kingdom, they're placed in secure hospitals.

It's like prison but it's more a rehabilitation.

I think the liberty and freedom of the individual is not taken away as much but of course, secure. Depending on the level of dangerousness.

My understanding is that the downside of this is that the person is not released until they are viewed as no longer dangerous. So that might mean they serve a longer sentence in a secure hospital than in a prison.

But the legal system can say, look, they won't serve any longer than they would have served in prison, perhaps, if it was viewed that they are less responsible, they are less blameworthy.

[the end]

Riflessione

— A proposito di regolarizzazione: prima le persone

*Speaking of regularization: people first**di Paolo Oddi*

Si moltiplicano in Italia gli **appelli per una regolarizzazione generalizzata** dei migranti al tempo del coronavirus.

L'emergenza giustifica una regolarizzazione, cade il tabù.

Il Portogallo ha fatto da apripista¹.

Ma che regolarizzazione? Come e chi regolarizzare?

Al momento si registra una presa di posizione del Governo in ordine alla necessità di fare emergere dal nero e dalla condizione di irregolarità i lavoratori del settore agricolo². Quindi si tratterebbe di una **regolarizzazione selettiva**. Per categoria.

Si dice, per giustificare il varo, che alcuni migranti ci servono! Ne abbiamo bisogno! Le braccia migranti sono indispensabili! Specie di questi tempi di pandemia!

La "componente braccianti" è sicuramente quella più vulnerabile perché, spesso, già esposta a un forte sfruttamento.

¹ M. Montemurro, *Portogallo - Il governo regolarizza tutti gli immigrati che hanno domande pendenti*, in *meltinpot.org*, 28 marzo 2020.

² Si veda la forte presa di posizione in tal senso della Ministra dell'Agricoltura: cfr. G. Casadio, *Bellanova: "Regolarizziamo i migranti che ricevono offerte di lavoro". Salvini insorge: "Chiede una sanatoria, incredibile"*, ne *La Repubblica*, 16 aprile 2020.

Si dice anche: con la chiusura delle frontiere dovuta alla pandemia, non possono raggiungere i nostri campi i lavoratori stagionali extracomunitari che normalmente vengono autorizzati a entrare e a soggiornare, annualmente, con i decreti “flussi”³.

Ma ora che i flussi non si possono aprire, causa coronavirus, che si fa? Regularizziamo quelli che ci sono già e che già stanno lavorando (o lavorerebbero) in agricoltura.

Dunque, i braccianti ci servono.

Ma, santo cielo, **ci servono anche quelli che lavorano da anni, invisibili, nelle nostre case, con i nostri anziani, come badanti, ma anche come colf, o nei servizi e persino (e chi l'avrebbe mai detto?) nelle imprese.**

Pur così ampliata – dall'agricoltura a tutti i settori –, questa è **ancora una lettura utilitaristica**, che considera i migranti solo come forza lavoro e non come persone che rivendicano il diritto a esistere, a prescindere dalle contingenti necessità economiche.

Ecco allora che, correttamente, **l'Associazione Studi Giuridici per l'immigrazione (A.S.G.I.)** – con un appello che ha raccolto **centinaia di adesioni** di singoli e organizzazioni⁴ –, propone il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile, o di un permesso di soggiorno per lavoro per coloro che stanno già effettivamente lavorando in nero, a tutti gli stranieri che dimostrino la presenza in Italia al 29 febbraio 2020. Tra loro devono essere ricompresi anche i richiedenti asilo, falcidiati dai decreti sicurezza salviniani⁵, ai quali è stata negata ogni forma di protezione o che hanno avuto una protezione “monca” (come quella c.d. speciale, che impedisce la conversione del titolo in permesso per lavoro).

Di grande importanza la previsione, contenuta nella proposta-appello di A.S.G.I., di un **permesso di soggiorno per ricerca occupazione** «che finalmente svincoli la persona straniera da possibili ricatti o dal mercato dei contratti che hanno contraddistinto tutte le precedenti regolarizzazioni»⁶.

L'esperienza, infatti, insegna che un provvedimento di regolarizzazione, più introduce paletti più rischia di trasformarsi in un *boomerang*, per datori e lavoratori. O addirittura di essere criminogenetico, moltiplicando falsi contratti per l'urgenza del migrante di uscire dall'invisibilità.

Nel 2009, il IV Governo Berlusconi varò la c.d. “**sanatoria colf e badanti**”, che regolarizzò circa trecentomila stranieri⁷, mentre nel 2012 il **Governo Monti varò una regolarizzazione** piena di ostacoli, riservata agli stranieri che avessero un lavoro a tempo

³ Il decreto c.d. “flussi” è il perno delle politiche migratorie ed è disciplinato dall'art. 3, c. 4, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Negli anni è stato depotenziato, prevedendo quote che ampiamente hanno sottostimato la necessità di lavoratori migranti.

⁴ Cfr. *No alla regolarizzazione settoriale, sì ad un permesso per chi lavora e cerca lavoro in Italia*, in *Asgi.it*, 30 aprile 2020.

⁵ Specie il c.d. decreto sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella l. 1 dicembre 2018, n. 132).

⁶ *No alla regolarizzazione*, cit.

⁷ Cfr. l. 15 luglio 2009, n. 94.

pieno e a quelli del settore domestico impiegati per almeno venti ore alla settimana⁸. Anche i datori di lavoro dovevano avere una significativa capacità economica, pena l'esclusione dalla possibilità di emergere dal nero. A questo ultimo giro si regolarizzarono circa 99 mila immigrati⁹.

Dunque, è dal 2012 che non si regolarizza più, in parallelo alla progressiva chiusura delle frontiere dell'ultimo ventennio e ben prima che il coronavirus le sigillasse.

Un importante *iter* legislativo è in corso da un anno, davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera. È quello scaturito dalla **proposta di legge di iniziativa popolare "Ero straniero, l'umanità che fa bene"**, promossa da più di novantamila cittadini italiani¹⁰. Qui si prevedono alcune riforme strutturali del testo unico immigrazione per evitare che la normativa continui a produrre irregolarità. I suoi promotori (i radicali con un ampio cartello di associazioni), sin dallo scorso 12 novembre, hanno ben messo in evidenza l'urgenza di un'**ampia regolarizzazione**, che "fa bene" alle persone perché le fa uscire dal cono d'ombra, restituendo loro dignità e diritti¹¹.

Tornando all'oggi, molti hanno ben spiegato che l'invisibilità è anche pericolosa per la diffusione del coronavirus, e che quindi non si può aspettare oltre¹².

Ma le ragioni sanitarie ed economiche, riprese da ultimo anche da un appello a firma di prestigiosi economisti¹³, non possono e non devono ridurre il dibattito a valutazioni solo di ordine utilitaristico.

Si dovrebbe piuttosto parlare di **convenienza dei diritti** in senso pieno, come fa Nadia Urbinati in un recente articolo, dove ha ribadito con forza che «la civiltà del diritto è messa a repentaglio ogni volta che una società vive e accetta di vivere del servizio di invisibili». E ancora: «la cultura dei diritti, l'inclusione universale che implica, è anche "utile"»¹⁴.

Su queste pagine, che si richiamano espressamente alla condizione umana, vale quindi la pena ribadire che una regolarizzazione non solo "serve", ma è prima di tutto giusta e ineludibile.

⁸ D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

⁹ Si veda l'interessante articolo *Irregolari, sanatorie e migranti: qualche numero di sfondo* (in *migrantitorino.it*, 5 settembre 2018), dell'Ufficio Pastorale Migranti Torino, che fa una chiara sintesi dei dati dei migranti regolarizzati in passato basandosi prevalentemente sui rapporti annuali della *Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU)*.

¹⁰ Si tratta della proposta di legge d'iniziativa popolare, *Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari*, presentata il 27 ottobre 2017 (A.C. n. 4712).

¹¹ Si veda il mio intervento, *Migranti, aumentano i lavoratori irregolari. Ma una soluzione per uscirne c'è*, in *FQ Blog*, 4 dicembre 2019.

¹² V. ad esempio, l'*Appello per la sanatoria dei migranti irregolari ai tempi del covid-19*, in *Medicina Democratica*, 20 marzo 2020.

¹³ Cfr. l'articolo *L'appello di economisti, giuristi e virologi: "Regolarizzare gli immigrati in tutti i settori economici"*, ne *La Repubblica*, 25 aprile 2020.

¹⁴ N. Urbinati, *La pandemia e gli invisibili delle città: la convenienza dei diritti*, ne *La Repubblica*, 17 aprile 2020.

Riflessione

— Un umanesimo rigenerato

A regenerated humanism*di Edgar Morin, Riccardo Mazzeo*

Contributo originariamente pubblicato sulla rivista [Doppiozero](#), 1 aprile 2020.

Ecco il testo che mi è arrivato ieri sera da Edgar Morin e che ho tradotto per *doppiozero*, lasciando inalterato il suo tono oracolare. Con lui ho scritto un dialogo per il libro *Parlare di Isis ai bambini* e un altro dialogo per la prefazione della mia traduzione de *L'uomo e la morte*. Di lui ho tradotto, oltre a quest'ultimo, altri quattro libri e adesso sto traducendo la sua opera spumeggiante e ciclopica (768 pagine) *Les Souvenirs viennent à ma rencontre*, che uscirà in novembre per Raffaello Cortina (Riccardo Mazzeo).

Con l'esplosione del Coronavirus siamo assoggettati a un isolamento fisico ma disponiamo di mezzi di comunicazione in parole (telefono), immagini (i video su Whatsapp e sui social, Skype), testi (*email*) e disponiamo di radio e TV che ci mettono in comunicazione con gli altri e con il mondo; allo stadio attuale, in risposta alla segregazione, ci siamo aperti e siamo diventati più attenti e solidali gli uni con gli altri. La vita di coppia o di famiglia migliora, a parte le coppie infernali. Sono i solitari senza telefono né televisore, e soprattutto i non confinati, vale a dire i senz'altro, a essere le vittime assolute dell'isolamento, tanto più che sono dimenticati dal potere e dai media.

Per quanto mi riguarda, pur subendo l'isolamento fisico, mi sono sentito proiettato psichicamente in una comunicazione e una comunione permanenti. Non solo attraverso gli scambi sms, email, telefoni e videochiamate con le mie figlie, i miei familiari, le persone che amo, i miei amici, ma anche attraverso informazioni che non solo ricevo dalla TV ma che continuo a ricercare in numerosi documenti su internet, ovviamente medici ma anche riguardanti tutti gli aspetti della crisi. Mi sono sentito intensamente partecipe, non foss'altro che per lo stesso isolamento, al destino nazionale e al cataclisma planetario. Mi

sono sentito più che mai proiettato nell'avventura incerta e sconosciuta della nostra specie. Ho sentito più forte che mai la comunità di destino di tutta l'umanità.

Attualmente siamo di fronte a una tripla crisi.

La crisi biologica di una pandemia che minaccia indistintamente le nostre vite e supera le capacità ospedaliere, soprattutto là dove le politiche neoliberiste non hanno mai smesso di ridurle.

La crisi economica, nata dalle misure di restrizione assunte contro la pandemia che rallentano o arrestano le attività produttive, di lavoro, di trasporto, non potrà che aggravarsi se l'isolamento diventasse durevole.

La crisi di civiltà: passiamo bruscamente da una civiltà della mobilità a un obbligo di immobilità. Vivevamo principalmente all'esterno, al lavoro, al ristorante, al cinema, agli incontri, alle feste, ed eccoci costretti alla sedentarietà e all'intimità. Consumavamo sotto l'influenza del consumismo, cioè la dipendenza da prodotti di qualità mediocre e virtù illusorie, l'incitamento all'apparentemente nuovo, alla ricerca del più invece che del meglio. L'isolamento potrebbe costituire un'opportunità di disintossicazione mentale e fisica che ci permetterebbe di selezionare ciò che è importante e rifiutare ciò che è frivolo, superfluo, illusorio. Ciò che importa è naturalmente l'amore, l'amicizia, la solidarietà, la fraternità, la fioritura dell'Io in un Noi.

Sotto questo profilo l'isolamento potrebbe suscitare una crisi esistenziale salutare in cui rifletteremmo sul senso delle nostre vite.

Queste crisi sono interdipendenti e si alimentano a vicenda. Più si aggrava una, più questa aggrava le altre. Se una diminuisce, essa diminuirà le altre. Così, finché l'epidemia non regredirà, le restrizioni saranno sempre più forti e l'isolamento sarà vissuto sempre di più come un impedimento (di lavorare, di fare sport, di andare alle riunioni e agli spettacoli, di curarsi la sciatica o i denti ecc.).

Più profondamente, questa crisi è antropologica: ci rivela il lato debole e vulnerabile della formidabile potenza umana, ci rivela al tempo stesso che l'unificazione tecnoeconomica del globo ha creato non solo un'interdipendenza generalizzata, ma anche una comunità di destino senza solidarietà. Questa crisi molteplice dovrebbe suscitare una crisi del pensiero politico e del pensiero in senso stretto. L'economia che fagocita la politica, l'ideologia neoliberista che fagocita gli aspetti economici, l'intelligenza del calcolo che fagocita l'intelligenza riflessiva, tutto ciò impedisce di concepire gli imperativi complessi che si impongono: combinare la mondializzazione (per tutto ciò che è cooperativo) e la demondializzazione (per salvare i territori desertificati, le autonomie di sussistenza e sanitarie delle nazioni); combinare sviluppo (che comporta quello, positivo, dell'individualismo) e coesione (che è solidarietà e comunità); combinare crescita e decrescita (determinando quel che deve crescere e quel che deve decrescere). La crescita porta in sé la vitalità economica, la decrescita porta in sé la salvezza ecologica e il disinquinamento generalizzato. L'associazione di ciò che sembra contraddittorio è qui logicamente necessaria.

Ancora una volta siamo in guerra contro un nemico esterno, ma questo nemico è spalleggiato da un nemico interno dell'*homo sapiens/demens*, che lo rende incessantemente cieco o delirante. Non vedo come si potrebbe esortare gli spiriti e le intelligenze ad affrontare la complessità dell'umano, della vita, della società, del mondo, senza una riforma dell'educazione e della formazione.

Non abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, abbiamo bisogno di un umanesimo rinvigorito e rigenerato.

L'umanesimo ha assunto due volti antinomici in Europa. Il primo è quello della quasi divinizzazione dell'umano, destinato a padroneggiare la natura. L'altro umanesimo è stato formulato da Montaigne in una frase: «Riconosco in ogni uomo un mio compatriota». Bisogna abbandonare il primo e rigenerare il secondo.

Innanzitutto la definizione dell'umano non può limitarsi all'idea di individuo. L'umano si definisce con tre termini altrettanto inseparabili l'uno dall'altro di quelli della trinità: l'umano è al tempo stesso un individuo, una parte, un momento della specie umana, e una parte, un momento di una società. È al tempo stesso individuale, biologico, sociale.

L'umanesimo non potrebbe ormai ignorare il nostro legame ombelicale con la vita e il nostro legame ombelicale con l'universo. Non potrebbe dimenticare che la natura è in noi così come noi siamo nella natura.

Il fondamento intellettuale dell'umanesimo rigenerato è la ragione sensibile e complessa. Non bisogna seguire soltanto l'assioma «Non c'è ragione senza passione, non c'è passione senza ragione», ma la nostra ragione deve sempre essere sensibile a tutto ciò che riguarda gli esseri umani.

L'umanesimo rigenerato si abbevera coscientemente alle fonti dell'etica, presenti in tutte le società umane, che sono la solidarietà e la responsabilità. La solidarietà suscita la responsabilità e la responsabilità suscita la solidarietà. Queste fonti restano presenti, ma in parte prosciugate e inaridite nella nostra civiltà per effetto dell'individualismo, della dominazione del profitto, della burocratizzazione generalizzata. L'umanesimo deve mostrare la necessità di rivitalizzare la solidarietà e la responsabilità.

L'umanesimo rigenerato è essenzialmente un umanesimo planetario. L'umanesimo di prima ignorava l'interdipendenza concreta fra tutti gli umani divenuta comunità di destino, creata dalla mondializzazione e che questa accresce continuamente.

Poiché l'umanità è minacciata da pericoli mortali (moltiplicazione delle armi nucleari, esplosione di fanatismi e moltiplicazione di guerre civili internazionalizzate, deterioramento accelerato della biosfera, crisi e deregolamentazioni di un'economia dominata da una speculazione finanziaria scatenata), a cui si aggiunge ormai la pandemia virale che aumenta questi pericoli, la vita della specie umana e, inseparabilmente, quella della biosfera, diviene una priorità.

Affinché l'umanità possa sopravvivere, essa deve effettuare una metamorfosi. Jaspers aveva detto poco tempo dopo la Seconda guerra mondiale: «Se l'umanità vuole continuare a vivere, deve cambiare».

L'umanesimo, a mio avviso, non è soltanto la coscienza della solidarietà umana, ma anche il sentimento di trovarsi all'interno di un'avventura sconosciuta e incredibile.

In questa avventura sconosciuta ciascuno fa parte di un grande essere costituito da sette miliardi di umani, come una cellula fa parte di un corpo fra centinaia di miliardi di altre cellule.

Ciascuno partecipa a questo infinito, a questa incompiutezza, a questa realtà così profondamente intessuta di sogno, a questo essere fatto di dolore, di gioia e di incertezza che è in noi così come noi siamo in lui...

Ciascuno di noi fa parte di questa avventura inaudita, all'interno dell'avventura a sua volta stupefacente dell'universo. Reca in sé la sua ignoranza, il suo inesplorato, il suo mistero, la sua follia nella sua ragione, la sua incoscienza nella sua coscienza, e ciascuno porta in sé l'ignoranza, l'inesplorato, il mistero, la follia, la ragione dell'avventura più che mai incerta, più che mai terrificante, più che mai esaltante.

Riflessione

— Giulio Giorello: “La tecnica è espressione di umanità”

Giulio Giorello: “Technique is an expression of humanity”

di Francesco Provinciali

Contributo originariamente pubblicato sulla Rivista [Il Domani d'Italia](#), 6 aprile 2020.

Professor Giorello, una delle caratteristiche più salienti del dibattito filosofico contemporaneo mi pare riguardi i rapporti tra scienza e pensiero.

All'atto pratico la produzione e l'applicazione scientifica – sempre più estensiva ed esponenzialmente crescente – ha modificato radicalmente stili di vita, abitudini, comportamenti, mezzi e fini dell'agire individuale e sociale.

Alcuni suoi colleghi hanno avanzato l'ipotesi che gli stessi elementi costitutivi del mondo globalizzato che si disputano il dominio sul futuro dell'umanità (il capitalismo, la democrazia, quel che resta delle ideologie, le stesse religioni, l'economia di mercato) siano destinati a soccombere al cospetto della tecnica, proprio nel momento in cui intendono utilizzarla per realizzare i propri scopi.

Come spiega il filosofo della scienza questo ribaltamento concettuale che fa sì che lo strumento utilizzato per far prevalere una logica dominante diventi esso stesso padrone e artefice di un sovvertimento: non più tecnica-mezzo ma tecnica-scopo?

L'impresa scientifica e tecnica ha rappresentato una delle grandi componenti della emancipazione umana, perché scienza e tecnica unite insieme permettono di controllare i “rischi ambientali” e in qualche modo rispondono ad alcuni bisogni primari, dal cibo alla sicurezza. Non dobbiamo dimenticare – sotto questo profilo – che la scienza è “comprensione del mondo” ma è anche “intervento sul mondo”, attraverso la tecnologia, in quanto tecnica pianificata alla luce delle migliori teorie scientifiche di cui noi disponiamo.

Ora, molti miei colleghi – filosofi soprattutto – temono che la tecnica abbia avuto una tale crescita, negli ultimi duecento anni, tale da non diventare più un mezzo per vivere meglio ma uno scopo a sé, al quale verrebbero sacrificate non soltanto le nostre emozioni, le nostre intenzioni della vita quotidiana.

addirittura la tecnica “divorerebbe” quegli stessi sistemi a cui in realtà dovrebbe servire: ad esempio le religioni, la politica, il capitalismo, l’economia.

In realtà la componente che io chiamo “tecnica”, è una componente molto antica: se io osservo il processo con cui è emerso *Homo sapiens*, mi viene spontaneo far mia una battuta del biologo Christian de Duve (*Come evolve la vita* – Raffaello Cortina Editore) che dice che «gli ingegneri hanno preceduto i filosofi», nel senso che prima ancora che ci ponessimo le domande fondamentali su chi siamo noi stessi, già eravamo in grado di creare strumenti – persino di creare strumenti per formarne degli altri. In un libro che ho scritto con il mio collega biologo Edoardo Boncinelli, abbiamo appunto rintracciato l’emergenza dell’umanità, in questa componente di una tecnologia applicata alla tecnica stessa, cioè di una tecnica di secondo livello. Questo mi pare un elemento di particolare rilevanza: durante il nostro dialogo, trasposto in un libro, abbiamo fatto nostra una battuta del grande poeta Raymond Queneau (grande poeta-matematico, amico tra l’altro anche di Piergiorgio Odifreddi) nel suo poemetto *Piccola cosmogonia portatile* ed. Einaudi- canto VI – versi 43/44, che dice «un martel martella, e vedi già la logica mostrare il suo uso». Ha ragione allora De Duve quando dice che i tecnici precedono i filosofi, ma è pure vero che la logica è incarnata nello strumento, nella macchina.

Secondo me la tecnica è espressione di umanità: è difficile pensare ad una tecnica disumana in sé. In molti casi c’è abuso della tecnica ma io non credo che l’umanità ne diventerà schiava: io penso invece che sia un grande strumento che ci apre possibilità inedite – certo, anche possibilità distruttive.

È dunque la preponderanza della tecnica il vero discrimine della post-modernità?

Ogni altra ipotesi interpretativa sui destini del mondo e sulle direttrici di marcia da assumere per guidarne il cammino sembra in effetti debole, parziale, incapace di dare risposte adeguate e convincenti.

Nella società magmatica e liquida descritta da Z. Bauman in molti avvertono il senso di disorientamento e spaesamento prodotto dal relativismo, da una progettualità dal fiato corto e senza meta, dall’inadeguatezza delle risposte convenzionali: la guida della politica, il benessere economico, l’ordine sociale.

Altrettanti invocano un timone senza indicare il timoniere...

Mi domando tuttavia come la tecnica possa costituire l’elemento risolutivo e salvifico, considerato che proprio il suo uso indiscriminato sta consumando il pianeta, restringendo gli spazi di libera determinazione nelle azioni umane oltre quelle volute da un pensiero eminentemente “calcolante”, sottraendoci la possibilità di scelte alternative oggettivamente sostenibili.

Non trova che questa via obbligata di comportamenti totalmente condizionati dall’apparato tecnico finisca per sottrarci definitivamente gli spazi della libertà, della gratuità, dell’autodeterminazione? Che il pensiero pensante soccomba al pensiero pensato, precostituito, esterno?

Dalla domanda si capisce che lei pensa ad una ipotesi di sviluppo della scienza tale da poter diventare mostruoso, perché sfugge agli elementi di controllo umano che hanno caratterizzato il progetto moderno e che questa alienazione profonda scandirebbe il trapasso dal moderno al post-moderno. In effetti questo è un rischio e Zygmunt Bauman ha dedicato a questo tema delle pagine bellissime.

Però attenzione: che il pensiero-pensante soccomba di fronte al pensiero-pensato vale non solo per l'impresa tecnico-scientifica ma ovunque si produca un fenomeno che io chiamerei "l'abbandono dello spirito critico". Tale fenomeno si rivela anche ad esempio anche nelle religioni, quando gli elementi dogmatici prevalgono sull'uso della ragione, quando si dimentica che un uso maturo del proprio cervello, come diceva Kant, è il contrassegno dell'essere umano libero, quando si preferisce pensare non con la propria testa ma con quella di qualcun altro: cosa molto comoda ma anche molto pericolosa. Si tratta di forme di involuzione – in quello che lei chiama l'omaggio al pensiero-pensato che si impone su quello pensante – che purtroppo investono molti settori, compresa la stessa politica.

Ciò che caratterizza invece le fasi migliori della modernità è l'uso della ragione critica nello smantellare forme ingombranti di "pensiero-pensato" e questo si chiama **illuminismo**.

Su questo bisogna essere estremamente chiari: alcuni ritengono che l'illuminismo sia finito, che sia un'anticaglia, che abbia prodotto un dogmatismo della ragione. Io invece ritengo che lo spirito illuminista sia oggi più vivo che mai perché, a differenza di quello settecentesco, può calarsi proprio nelle conquiste migliori dell'impresa tecnico-scientifica. Sotto questo profilo la partita è tutt'altro che chiusa: basta dare un'occhiata alle grandi conquiste scientifiche, dalla fisica, alla biologia, all'ingegneria per rendersi conto che non sono elementi di conformismo quelli che prevalgono.

Se c'è un dibattito oggi ricco e interessante è quello sulla cosmologia e sull'unificazione delle forze fondamentali in fisica, per non dire dei nuovi orizzonti che ci stanno rivelando la biologia e le conquiste della neurofisiologia. Non è stata forse una grande esperienza di libertà anche la "rete"?

Ecco, io francamente non condivido le visioni catastrofiche e il pessimismo apocalittico di chi sostiene che noi oggi vivremo nel "tramonto dell'occidente".

Se così fosse, vorrebbe dire che l'occidente è da un po' che tramonta, da qualche millennio: ma è ancora "qui".

Il sociologo Acquaviva aveva denunciato ad esempio l'inadeguatezza della politica, capace solo di gestire l'ovvio, e invocava la straordinaria potenzialità critica della religione come fenomeno contrario alla globalizzazione e insieme coscienza critica della società consumistica, dopo il tramonto del marxismo. In effetti se consideriamo alla lettera il dettato esplicito del Vangelo («gli ultimi saranno i primi... beati i miti di cuore perché di essi è il regno dei cieli») avvertiamo la potenzialità straordinaria di una rivoluzione possibile. Possibile anche – o ancora – sul piano esistenziale, cioè mondano... cioè di questo mondo?

Le religioni sono grandi e complicate forme espressive, la cui evoluzione è affidata a coloro che vi si riconoscono: esse, non dobbiamo dimenticarlo, ci parlano di Dio ma sono fatte da esseri umani.

È difficile stabilirne a priori il destino, essendo inserite nella dialettica dello sviluppo storico.

Sicuramente in molte religioni c'è un grande elemento di potenzialità e di emancipazione: c'è nel Cristianesimo, c'è nell'Islam, c'era già nell'Ebraismo (basti pensare alle componenti libertarie profonde presenti nel libro dell'esodo...).

Io indicherei tre bei contributi recenti, che hanno puntualizzato l'elemento liberante della religione: per quanto riguarda l'ebraismo il bel libro di Amos Luzzatto per l'Einaudi (*Il posto degli ebrei*), per il Cristianesimo – nella stessa collezione editoriale "Le vele" – un paio di bei libri di Enzo Bianchi – priore di Bose (*La differenza cristiana* e *Per un'etica condivisa*) – mentre per l'islamismo suggerirei il testo *Islam e libertà* di Tarik Ramadan. Sono contributi eleganti che mettono in luce le potenzialità libertarie delle religioni, che peraltro hanno anche conosciuto periodi di involuzione, profondamente autoritari, spesso dando origine a esperimenti sociali intolleranti. I tre autori citati hanno avuto il coraggio – nelle loro analisi – di evidenziare luci ed ombre.

Mi affascina approfondire con Lei alcune conseguenze di questa deriva pervasiva della tecnica rispetto ai destini del mondo. Quanto è concettualmente lontano dalla nostra epoca il dualismo tra "*esprit de geometrie*" ed "*esprit de finesse*"? Come si conciliano con il carattere ordinativo della scienza le altre espressioni della cultura e dell'ingegno: la musica, l'arte, il teatro, la poesia...?

Ricordo il saggio di W. Benjamin sulla riproducibilità tecnica dell'opera d'arte nell'epoca contemporanea: uno spartiacque sul concetto di autenticità e di fruizione dell'arte... In effetti sembra che negli ultimi cinquant'anni il genio umano abbia espresso più potenzialità, inventiva e produzione nel campo scientifico che in quello artistico. È così?

Il dualismo che lei cita fu inaugurato e codificato da quel grande pensatore cristiano che fu Blaise Pascal, il quale fu peraltro anche un "*grand geometre*" e un matematico.

Una cosa che mi ha sempre colpito è che nella matematica creativa *esprit de geometrie* ed *esprit de finesse* vanno sempre insieme: se lei prende i grandi matematici del passato, gli inventori del calcolo infinitesimale, ma anche Newton e Leibniz, o figure più recenti – io cito sempre il mio grande maestro René Thom (*Parabole e catastrofi* ed. Il Saggiatore) – vediamo che la matematica più feconda va avanti geometrizzando e spazializzando i concetti ma nello stesso tempo utilizzando un atteggiamento critico che permette di scavare dentro le pieghe della matematica. Questo altro non è che un *esprit de finesse* interno alla matematica; ma poiché la matematica è una struttura chiave per la scienze più varie, dalla fisica all'economia, ecco che questo *esprit de finesse* si ritrova anche nelle scienze empiriche. Quindi non è vero che da una parte c'è l'esattezza geometrica e basta e dall'altra la finezza, da una parte il mondo della verità scientifica e dall'altra il mondo del senso.

La ricerca della verità scientifica e quella di senso vanno insieme e – forse – questa è la lezione che noi traiamo almeno da Galilei in poi.

Circa la produzione recentemente prevalente, anche guardando alle scienze e alle strutture matematiche, trovo che essa non abbia impedito l'esprimersi dell'*esprit de finesse*, in campo letterario, artistico o musicale. Potremmo liquidare rapidamente Mahler e Schonberg? Oppure pensiamo che sia superata *La montagna incantata* di Thomas Mann? O non troviamo un grande *esprit de finesse* in *L'urlo e il furore* di William Faulkner o in *Ulysses* di James Joyce? O ancora in un pittore come Francis Bacon? Perciò non sarei così drastico rispetto al quadro artistico-musical-letterario. L'altro giorno, per esempio, ho letto con enorme piacere splendide poesie del grande poeta caraibico – e premio Nobel – Derek Walcott.... e non le butto certo via.

C'è un altro aspetto che vorrei considerare con il Suo aiuto: il rapporto tra sofferenza e dolore da un lato, come aspetti costitutivi della stessa dimensione esistenziale, e la ricerca continua della felicità. La felicità è utopia, speranza o immaginazione?

Non so cosa sia la felicità: so che noi abbiamo bisogni e desideri che cerchiamo di soddisfare nel miglior modo possibile ma per fortuna non ci fermiamo qui, altrimenti la nostra vita sarebbe piatta e banale. Siamo un tipo di animale che si pone di continuo nuovi obiettivi. Ha ragione Martin Heidegger: siamo proiettati nel futuro, la dimensione del "progetto" è anche la dimensione della nostra temporalità. Avrei pochissimo da dire in più rispetto a quella sua bellissima conferenza del 1924 dedicata al concetto di tempo. Da questo punto di vista io credo che avessero capito bene la questione i legislatori degli Stati Uniti, all'indomani della rivoluzione con cui 13 colonie del Nord America erano riuscite a buttare fuori l'invadente madrepatria britannica e a costituire il primo vero esempio di democrazia moderna.

Loro parlavano di «ricerca della felicità» – non di felicità *tout court* – e della libertà che ognuno deve cercare in una dimensione libertaria.

La felicità secondo me non è utopia, né immaginazione, né speranza: è semplicemente una componente della nostra libertà, è la sua soddisfazione, quella che ci dà la libertà maggiore.

In questo io seguo il mio filosofo preferito, che è Benedetto Spinoza.

Sono ogni giorno sorpreso e a un tempo confermato rispetto a due evidenze che riscontro in alcune derive sociali in atto: da un lato il prevalere della incomunicabilità sul piano relazionale; dall'altro un'attenzione quasi morbosa verso gli aspetti negativi della condizione umana.

In un suo recente libro Lei coglie invece alcuni aspetti positivi nella ricerca del piacere materiale come fonte di conoscenza. La vita non è allora solo proibizione o castigo?

Lei probabilmente allude al mio libretto sulla lussuria, che rientra in una collezione sui cosiddetti "peccati capitali", in un progetto coordinato dall'amico Carlo Galli.

Una delle ragioni per cui ho aderito a questo progetto editoriale è stata la direzione di Galli: una garanzia che questa trattazione dei “vizi” o “peccati” fosse molto attenta non solo agli aspetti psicologici ma anche a quelli “politici” dei vizi stessi.

Ogni grande vizio ha un suo cotè politico: la lussuria è legata al senso della potenza.

I vizi e i peccati sono costitutivi del nostro vivere sociale, non possiamo pensare ad un mondo senza peccati: il peggior vizio consiste nel tentare con metodi drastici di stroncare tutti i vizi.

Questo non vuol dire che tutto sia lecito e che certi vizi possano essere accettati: in materia di lussuria io attribuisco un grado zero alla violenza sulle persone più deboli, ad esempio i minori, una cosa di per sé ripugnante.

Dobbiamo recuperare il senso del piacere e il gusto dell'eccesso: se non fossimo esseri eccessivi non avremmo Mozart, Joyce, non avremmo avuto né la Torre di Babele né la Tour Eiffel.

Ci sono coloro cui dà fastidio l'eccessività degli altri e allora tirano giù le torri: ebbene, le torri poi si ricostruiscono.

Prof. Giorello, vorrei concludere chiedendoLe, come ho fatto con altri illustri intervistati, quale declinazione esistenziale, quale vantaggio, possa avere la ricerca e la fruizione del silenzio in un mondo così chiassoso e invadente, di fronte a comportamenti collettivi che si ispirano al consumo vorace e rumoroso delle cose e del mondo stesso e ad una concezione riempitiva e utilitaristica del proprio essere in mezzo agli altri.

Io attribuisco un grande valore al silenzio, alla possibilità di estraniarsi e di racchiudersi in se stessi, non esser turbato da chiacchiere, godersi un'alba o un tramonto, in natura, in montagna, al mare ma anche in una grande città – le città, non dimentichiamolo – hanno un grande fascino con le loro luci e le loro ombre...

Però non ne voglio parlarne troppo. Se c'è una cosa da evitare è proprio quella di fare l'elogio del silenzio.

Riflessione

— Sorvegliare, rivalutare, punire

Le conseguenze del d.l. 29/2020: potrebbero rientrare in carcere, a breve, i condannati (o accusati) per gravi reati che ne erano provvisoriamente usciti per motivi di salute connessi all'emergenza Covid-19

Discipline, reconsider and punish

The implications of decree-law 29/2020: convicts and accused of serious crimes temporarily released for health reasons related to Covid-19 emergency could be soon imprisoned again

di Stefania Amato

Abstract. Cronistoria triste di un caso di schizofrenia dei poteri dello Stato: la Magistratura valuta che detenuti a rischio della salute per l'emergenza da coronavirus debbano essere ammessi alla detenzione domiciliare, al differimento della pena o alla misura cautelare degli arresti domiciliari; l'Esecutivo ritiene che per i detenuti considerati particolarmente pericolosi ci si debba ripensare; e obbliga i giudici a farlo.

Abstract. Sad chronicle of a case of schizophrenic state authorities: the judiciary believes that detainees whose health is in danger because of the coronavirus emergency should be admitted to home detention or deferment of the sentence; the government assumes that decisions must be reconsidered with reference to particularly dangerous detainees; and it obliges judges to move forward.

SOMMARIO: 1. Il carcere chiama. – 2. La magistratura risponde. – 3. La politica latita; anzi no. – 4. Il decreto "riacchiappa mafiosi". – 5. Sorvegliare, rivalutare, punire.

SUMMARY: 1. Prison calls. – 2. Judges answer. – 3. Politics is missing; not really. – 4. The decree “catch the mobsters”. – 5. Discipline, reconsider, punish.

1. Il carcere chiama.

Ci sono gli avvocati; ci sono gli avvocati penalisti; ci sono gli avvocati penalisti che per scelta, propensione o destino, conoscono il carcere. Più o meno. Certo più di molti benpensanti che in questi tempi sfortunati, sui giornali come al bar (anzi al bar no, perché ancora non si può) si stracciano le vesti paventando l'uscita in massa dalle patrie galere di orde di pericolosi delinquenti, i cosiddetti “boss”, visto che i giudici stanno scarcerando per i rischi connessi al contagio da coronavirus. Certo meno di quelli che in carcere ci vivono, reclusi o guardiani, e dal di dentro hanno vissuto e vivono l'epocale emergenza scatenata dal virus SARS -CoV-2.

Uno degli aspetti positivi dell'iper-connessione digitale cui ci ha costretto l'immobilità domiciliare dei due mesi trascorsi è la creazione quasi spontanea di una piccola rete tra colleghi di questa specie: avvocati che “fanno (anche) carcerario”, sparsi un po' ovunque per l'Italia. Fin dai primi giorni dell'epidemia si crea una condivisione di idee ed uno scambio di informazioni “in chat”, come usa dire, proprio perché si sa bene come funziona un carcere, che forme assume lo spazio fisico là dentro, che dimensione utopistica acquisisce il concetto di distanziamento tra le persone, quali sono le condizioni igieniche.

La preoccupazione è tanta: l'idea che se il contagio si diffondesse negli istituti potrebbe essere una strage ci porta, dapprima, a sperare in un intervento del Governo che consenta quantomeno di ridurre sensibilmente il sovraffollamento¹; poi, letto e subito sconsolatamente archiviato l'art. 123², ad attivare tutti gli strumenti che la legge prevede per le situazioni in cui la salute dei detenuti risulti a rischio. Cominciamo a muoverci con istanze di scarcerazione di varia natura, a seconda dei casi; tra di noi ci scambiamo informazioni sugli esiti, sulle strade che appaiono più praticabili: tentiamo ogni possibile strada per fare uscire i nostri assistiti da luoghi in cui il potenziale contagio sarebbe fuoco sulla paglia, in una situazione nella quale, come osservano i magistrati di sorveglianza lombardi, «non è possibile ragionare per categorie ordinarie: mentre scriviamo, giunge

¹ È la fase in cui le presidenti dei due tribunali di sorveglianza della Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia, prendono un'iniziativa decisa e coraggiosa, segnalando una situazione di rischio elevatissimo, invocando pubblicamente un intervento del ministro della giustizia e fornendo proposte concrete per consentire uno sfollamento consistente degli istituti carcerari italiani (si veda la [segnalazione del 15 marzo 2020 al Ministro della Giustizia ex art. 69, l. 354/1975](#), in merito alla gravissima situazione degli istituti penitenziari della Lombardia a seguito dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, in questa rivista, con commento di R. Bianchetti, [Il coraggio di osare. Alla ricerca di soluzioni sensate per detenuti a rischio di contagio da Coronavirus](#), in questa rivista, 25 marzo 2020).

² L'art. 123 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, poi convertito in l. 24 aprile 2020 n. 27, si è limitato a prevedere una forma di detenzione domiciliare in deroga alla l. n. 199/2010, per i detenuti con posizione definitiva e residuo pena non superiore a diciotto mesi, sottoposta a tali e tanti requisiti limitativi dell'accesso alla misura da risultare pressoché inattuabile: tra tutti il c.d. braccialetto elettronico, come noto strumento di difficile reperibilità. L'art. 124 del medesimo decreto ha introdotto la previsione di licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà. Come osservato subito da molti, anche in questa rivista (cfr. R. Bianchetti, *Il coraggio di osare*, cit.), strumenti del tutto inadeguati a far fronte all'esigenza di un serio ridimensionamento della popolazione carceraria.

infatti notizia che presso gli Spedali Civili di Brescia, uno dei nosocomi più grandi d'Italia, i cadaveri sono accatastati nei corridoi e chiusi nei sacchi neri per mancanza di bare»³. È il momento dello svuotamento delle città, del silenzio irreali, del cielo percorso da elicotteri e droni che controllano che nessuno si muova da casa.

E “dentro” cosa succede? I difensori, chiusi in casa come tutti, sono raggiunti da esperienze diverse: il virus, si sa, colpisce certe zone d'Italia molto più che altre; gli assistiti, sparsi in vari istituti, hanno storie variegata: sono condannati in via definitiva o in custodia cautelare; devono espiare o sono in attesa di pene brevi, lunghe o lunghissime, per reati banali, gravi o gravissimi; ci sono anche i sottoposti al regime di 41-*bis*. Cosa li accomuna? Sono esseri umani. E quale reato hanno commesso, il virus non lo sa.

Sanno invece, e bene, le persone reclusi cosa sta succedendo fuori. Perché anche se le porte sono state chiuse (permessi, lavoro all'esterno, semilibertà bloccati, colloqui con i familiari azzerati, solo telefonate e, quando va bene, *Skype*, niente più trasferimenti e traduzioni) le notizie terribili arrivano tutte. A chi, nel frattempo, ha visto sospese le attività trattamentali, la scuola, il lavoro: quel poco che c'era; e non può vedere le persone care. È un tempo vuoto e dilatato; il tempo dell'angoscia.

Dalle telefonate che riceviamo, dai nostri rari colloqui previo *triage* nelle tende della protezione civile montate all'ingresso, dalle segnalazioni allarmate dei familiari filtra la paura, mentre il virus si propaga, i morti sono migliaia, il Paese è nel panico e, inevitabilmente, il contagio arriva in carcere. Le voci da dentro raccontano che ogni tanto un compagno di detenzione “scompare”: la porta della cella viene sprangata, lui dentro, da solo; i pasti consegnati senza contatto, non lo si vede più nelle aree comuni. Dopo qualche giorno la cella riapre, pulizie, nessuna traccia del detenuto. Ricoverato? Scarcerato? Nessuno lo sa.

Deflagrano anche le proteste, con il loro carico di morti oggi ancora non spiegate.

Muore di Covid-19, il 22 marzo, don Fausto Resmini, storico cappellano del carcere di Bergamo. Muore il dottor Salvatore Ingiulla, medico in servizio nelle carceri bresciane. Figure importanti, riconosciute, apprezzate dai detenuti. Queste sono perdite che non compariranno, poi, nelle statistiche del Ministero.

Intensifichiamo le istanze.

2. La magistratura risponde.

Siamo ancora intorno alla metà del mese di marzo, ma è notizia già ampiamente diffusa, fornita dalle autorità sanitarie sin dalle prime battute della pandemia, che i soggetti maggiormente a rischio della vita in caso di contagio da nuovo coronavirus sono le persone anziane e quelle già affette da patologie. Alcune di queste rendono particolarmente pericoloso il decorso della malattia respiratoria Covid-19, causata dal coronavirus, e sono quelle indicate nelle comunicazioni dell'Organizzazione Mondiale della

³ V. la segnalazione 15 marzo 2020 citata in nota 1.

Sanità e, in Italia, dai *report* dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicati sul relativo sito internet⁴.

Altra circostanza resa evidente dal progredire della pandemia è che il virus, stante anche il non breve periodo di incubazione, può essere trasmesso anche da pazienti positivi asintomatici: proprio in questo sta la particolare insidia del SARS-CoV-2 rispetto a suoi "parenti" celebri e solo apparentemente più letali, come il virus che causò la SARS (sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003: con il "vecchio" virus SARS-CoV i sintomi, di solito, comparivano prima che il virus raggiungesse il massimo dell'infettività, non dopo; dunque la persona infetta stava subito troppo male per poter andare in giro (per esempio a lavorare in metropolitana) e diffondere il contagio: veniva subito riconosciuta come positiva e isolata. Il "nostro" Covid, invece, come l'influenza e altre malattie virali, pare comportarsi in modo opposto: il picco di infettività precede l'insorgere dei sintomi, che possono anche essere lievi o molto lievi, di qualche giorno, così che il soggetto positivo inconsapevole ha il tempo di diffondere il virus prima di mostrare i segni più evidenti e debilitanti dell'infezione⁵.

Ebbene, questo appare ben chiaro fin dai primi giorni del mese di marzo e i magistrati, evidentemente, leggono i giornali. Chi più, chi meno, senz'altro in modo più consistente i magistrati di sorveglianza rispetto a quelli di cognizione, iniziano ad emettere provvedimenti di scarcerazione⁶. In questa rivista si è già dato ampiamente conto del sostanziale ruolo di supplenza nei confronti del legislatore che parte della magistratura, specie di sorveglianza, si è assunta, con grande senso di responsabilità, in questo frangente tragico della storia d'Italia⁷.

⁴ Si legge sul [portale Epicentro dell'ISS](#) che «l'analisi si basa sui dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso di questi pazienti. La raccolta dati avviene tramite la piattaforma web <http://covid-19.iss.it>, già utilizzata dalla sorveglianza nazionale, epidemiologica e virologica, dei casi di Covid-19 in Italia (coordinata dall'ISS e attivata dalla Circolare ministeriale del 22 gennaio 2020, n.1997)».

⁵ D. Quammen, *Spillover*, Adelphi, 2014, pp. 218-219. Secondo l'Autore fu questo, probabilmente, uno dei fattori che fece diventare l'influenza spagnola del 1918-19 un'immane tragedia mondiale.

⁶ Anche una quota non proprio ampia ma illuminata della magistratura di cognizione sostituisce la misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, aderendo anche alle indicazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che in corso di epidemia invita ad un'applicazione ancor più stringente del principio di *extrema ratio*: si veda il [documento del 1 aprile 2020](#), pubblicato in *DPU – il blog*. Nel documento si legge che «l'emergenza coronavirus costituisce un elemento valutativo nell'applicazione di tutti gli istituti normativi vigenti e ne rappresenta un presupposto interpretativo necessario. La situazione determinata dall'emergenza sanitaria ha, certamente, carattere eccezionale ma, come tale, comporta il ricorso a parametri valutativi ugualmente eccezionali in sede di applicazione e/o sostituzione delle misure cautelari.

E, del resto, sotto il profilo squisitamente tecnico va ricordato che nell'ambito residuale di applicazione della misura custodiale in carcere, già significativamente ristretto dalla l. n. 47/2015, sono delineate situazioni "soggettive" di inapplicabilità della misura, fondate su ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari. Oggi il rischio epidemico concreto e attuale, che non lascia il tempo per sviluppare accertamenti personalizzati, può in molti casi rappresentare l'"oggettivizzazione" della situazione di inapplicabilità della custodia in carcere a tutela della salute pubblica, in base ai medesimi criteri dettati per la popolazione al fine di contrastare la diffusione del virus. D'altra parte, mai come in questo periodo, va ricordato che nel nostro sistema processuale il carcere costituisce l'*extrema ratio*». Ci si rende anche conto, forse, del paradosso che si avrebbe se intervenissero solo scarcerazioni dei condannati in via definitiva a fronte della permanenza in carcere dei presunti non colpevoli.

⁷ C. Minnella, [Coronavirus ed emergenza nelle carceri](#), in questa rivista, 29 aprile 2020; R. Bianchetti, *Il coraggio di osare*, cit.

Alcuni magistrati, si badi, indicano come concreto e grave il rischio derivante dalla permanenza in carcere per taluni detenuti anziani o affetti dalle patologie individuate come particolarmente pericolose, in linea generale, dalle autorità sanitarie ben prima che inizino a pervenire le segnalazioni attivate dalla famigerata nota del D.A.P. 21 marzo 2020, che tanto strepito causerà quando, con clamoroso esempio di disinformazione e manipolazione dei numeri, pessima stampa strillerà in prima pagina che esiste una lista di “376 boss” scarcerati a causa di quella nota⁸, dando avvio ad un’operazione mediatica “a cascata” di inaccettabile delegittimazione della magistratura di sorveglianza.

Magistratura che emette, ovviamente, provvedimenti individuali, “tarati” sul singolo caso, frutto di attenta ponderazione ed espressione di un bilanciamento tra l’esigenza di tutela della salute e quella di protezione della collettività da soggetti potenzialmente pericolosi; bilanciamento che il giudice opera, sempre e per legge (art. 147 co. 4 c.p.), a fronte di tutti gli elementi di valutazione disponibili.

Non sempre le istanze dei difensori vengono accolte: la percezione della nostra piccola “rete” è quella di una certa disomogeneità geografica nelle decisioni. Scarcerazioni a macchia di leopardo, che riguardano anche detenuti per reati molto gravi: il virus, si sa, non sceglie. Riscontrate rigidità, invece, anche da parte di Uffici collocati in realtà territoriali colpite pesantemente dal virus. Varietà di decisioni anche all’interno dello stesso ufficio. Ma si sa: ogni giudice, nell’applicare la legge, ha una sua visione, una sensibilità, una quantità di coraggio.

I provvedimenti⁹, che in difetto di interventi normativi *ad hoc* (a parte la nuova detenzione domiciliare per le pene fino a diciotto mesi di cui si è detto, che ha trovato limitatissima applicazione) utilizzano gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento penitenziario, sono di varia natura e quasi mai prevedono la restituzione del detenuto alla libertà: si tratta per lo più di applicazioni provvisorie, da parte del Magistrato di sorveglianza (occorrerà poi la ratifica del collegio) della detenzione domiciliare ex art. 47 *ter* co. 1 *ter* o.p. nei casi in cui potrebbe essere disposto il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità (art. 147 co. 1 n. 2, c.p.): strumento, si badi, la cui applicazione non subisce limitazioni in virtù del titolo di reato per cui vi è condanna o dell’entità del residuo pena, risultando applicabile anche ai condannati per i reati di cui all’art. 4-*bis* o.p., altrimenti ostativi, con varie modulazioni, all’accesso ad altre misure. Il rinvio dell’esecuzione della pena, peraltro, nella forma “secca” della restituzione alla libertà per consentire le cure, è istituito preesistente alla Costituzione, contemplato già nella formulazione originaria del codice penale del 1930, non proprio epoca di “buonisti”. Oggi,

⁸ La nota è quella con cui la Direzione Generale Detenuti e Trattamento del D.A.P., il 21 marzo 2020, invita le direzioni degli istituti penitenziari a comunicare con solerzia all’Autorità giudiziaria, per le eventuali determinazioni di competenza, il nominativo dei ristretti che dovessero trovarsi nelle condizioni cui possibile riconnettere un elevato rischio di complicità in caso di contagio da coronavirus: soggetti ultrasettantenni o affetti da nove specifiche categorie di patologie (malattie croniche dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio circolatorio, diabete, neoplasie *etc.*). La nota invita anche le direzioni a trasmettere, in relazione ad ogni singolo detenuto e senza alcuna distinzione in base al titolo di reato per cui è ristretto, oltre alla relazione sanitaria, tutte le informazioni utili ad una pronta valutazione, ivi comprese, se presenti, informazioni di polizia.

⁹ Una [rassegna dei primi provvedimenti](#), raccolti dalla commissione carcere della Camera Penale Veneziana, è stata commentata da A. Calcaterra, [La voce delle carceri non resti inascoltata](#), in questa rivista, 15 aprile 2020. Una [recente nota della stessa commissione](#) introduce un’ulteriore raccolta di provvedimenti, oltre al comunicato del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza sulla campagna di delegittimazione subita.

in epoca di Covid-19 si è applicata per lo più la forma “cauta” della detenzione domiciliare: il soggetto è ristretto comunque, anche se al domicilio, sottoposto a controlli costanti delle forze dell’ordine.

Poi vi sono le applicazioni provvisorie della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, per i casi di pena residua inferiore ai diciotto mesi ma senza la previsione del braccialetto elettronico, e delle altre misure alternative, specie l’affidamento al servizio sociale ordinario e quello “particolare” per tossicodipendenti, con una valutazione del requisito di legge della sussistenza del grave pericolo derivante dalla protrazione dello stato di detenzione necessariamente orientata dalla circolazione del virus: è il propagarsi del contagio a giustificare un’urgenza che in tempi normali magari il magistrato non avrebbe ravvisato. Anche in questo caso il detenuto è ammesso ad una misura che prevede prescrizioni specifiche, forti limitazioni di movimento nel tempo e nello spazio (di regola, per esempio, il divieto di uscita da casa nelle ore notturne) e controlli.

3. La politica latita, anzi no.

Ma ecco che improvvisamente, mentre il sistema penitenziario stringe i denti e resiste, pur registrandosi morti e malati sia tra i detenuti che tra le fila della polizia penitenziaria, mentre con enormi sforzi e proprio grazie ad un alleggerimento dei numeri¹⁰ derivante sia dalle scarcerazioni che dal minor numero di ingressi, si riesce a contenere il contagio, la politica (dormiente sul tema) ha un sussulto. O meglio, ce l’ha un uomo solo, il ministro della giustizia: perché se oggi dobbiamo commentare uno dei provvedimenti degli ultimi anni più biecamente giustizialisti, insensati, sprezzanti della dignità umana prima ancora che della Costituzione, è perché qualcosa di ancora più insensato è accaduto sulle pagine dei giornali, oltre che in diretta TV.

Mai come in questo caso, infatti, per comprendere l’origine di disposizioni che, sostanzialmente, hanno lo scopo di far tornare in carcere “i più cattivi”, anche se anziani, anche se malati, anche se con brevi residui di pene riportate per reati antichi, occorre andare all’origine delle cose e dar loro un nome: questa è una “pezza”.

Chi siede al ministero che fu di Zanardelli ha ritenuto, banalmente, di rimediare a al torto denunciato dalle penne ruggenti, paladine di un’idea di antimafia purtroppo impermeabile alla Costituzione della Repubblica, e placare il furore di popolo scatenato dalla notizia della liberazione dei “boss” (con l’obiettivo non secondario di esorcizzare la mozione di sfiducia nata anche dall’incredibile vicenda dello scontro in TV con il PM Di Matteo) imponendo ad un governo in ben altro affaccendato, e comunque poco incline a riconoscere ai diritti fondamentali rilievo almeno pari a quello dell’esigenza di riapertura dei parrucchieri, una doppietta di rara farraginosità, inutilità e ferocia. Prima, *pro futuro*, il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28¹¹, con la previsione di ulteriori pareri della Direzione

¹⁰ Fisicamente presenti negli istituti italiani 53.904 detenuti al 30 aprile 2020, contro i 61.230 del 29 febbraio (fonte D.A.P.: detenuti presenti – aggiornamenti [al 29 febbraio 2020](#) e al [30 aprile 2020](#)).

¹¹ «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta

nazionale e delle Direzioni distrettuali antimafia su ogni richiesta di permesso di necessità o detenzione domiciliare per motivi di salute di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e di ristretti sottoposti a regime di 41-*bis*; e, da ultimo, il d.l. n. 29¹², che guarda al passato e lo vuole cambiare. A buoi scappati, sottolineano i critici del ministro poco avvezzi al ragionamento, non solo giuridico: con le scarcerazioni lo Stato si è arreso alla mafia. Ad onta della logica, della Costituzione e del senso di umanità, osserva chi ancora crede che la criminalità organizzata si vince con il Diritto, non con la furia cieca.

4. Il decreto "riacchiappa mafiosi".

Non si sentiva la mancanza dell'ennesima cinica *boutade* dei titolisti; e però ci è toccato leggere anche questa: la nuova mossa del ministro consentirà di andare a riacciuffare i pericolosi *boss* scarcerati per l'inerzia del D.A.P. (infatti prontamente decapitato al vertice e rinvigorito dall'iniezione di una massiccia dose di vaccino antimafia: peccato che la stragrande maggioranza dei detenuti nelle carceri italiane nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata).

Il dipartimento sarebbe reo di non aver indicato ai giudici, nelle scorse settimane, la sfilza di strutture sanitarie carcerarie perfettamente efficienti, numericamente attrezzate, pronte ad accogliere all'interno delle mura i detenuti a rischio salute¹³; e a riaccogliere adesso quanti già improvvidamente assegnati al domicilio da una magistratura pavida e lassista, che ha consentito ai *boss* di tornare là dove hanno commesso i loro crimini.

Ecco dunque il decreto "riacchiappa mafiosi"¹⁴, d.l. 10 maggio 2020 n. 29, che già dall'intitolazione evidenzia la precipitazione smaniosa di chi lo ha concepito, volendo ritagliare una categoria di destinatari delle nuove norme, i super pericolosi, selezionandoli in base al reato per cui vi è condanna o accusa e/o per il regime di 41-*bis* a cui sono sottoposti, ma incappando in un errore (del resto, la fretta...) cui si è poi dovuto rimediare: si parla, infatti, nel titolo di «persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a

Covid-19». Il provvedimento è commentato in questa rivista da C. De Luca, [Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del d.l. n. 28/2020](#), in questa rivista, 6 maggio 2020.

¹² D.l. 10 maggio 2020 n. 29, recante «misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati», pubblicato [in questa rivista](#), 13 maggio 2020.

¹³ In questi giorni si susseguono inquietanti notizie sull'effettiva situazione delle strutture sanitarie teoricamente pronte a ricevere le centinaia di soggetti affetti da delicate condizioni di salute che potrebbero rientrare in carcere: si veda l'esempio del centro clinico del carcere di Parma, punto di riferimento per il sistema carcerario di mezza Italia, che può ospitare solo 29 detenuti malati, mentre attualmente vi sarebbero centinaia di ristretti, con patologie gravi e gravissime, "curati" nelle sezioni normali.

¹⁴ L. Milella, *Decreto "riacchiappa mafiosi": casi rivisti ogni 15 giorni e arresti negli ospedali penitenziari*, ne *La Repubblica*, 9 maggio 2020.

delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354». Una mafiosità al quadrato e un'agevolazione diminuita, si potrebbe chiosare se non ci fosse davvero nulla di divertente nell'incuria e il rimedio non lasciasse ancor più perplessi: un comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio scorso¹⁵ che corregge e modifica (?) il decreto-legge.

Ma tant'è: l'importante era esibire in tempo reale, con sottofondo di grancassa mediatica, la faccia cattiva dello Stato contro i mafiosi, che non devono illudersi che il pugno di ferro si allenti. Del resto, si dice, anche se sono malati, tutti vedono che il contagio sta rallentando, la situazione non è più così grave.

Sarà; però nello stesso giorno in cui in Gazzetta Ufficiale compare il decreto n. 29, ci approda anche il numero 30: stessa data, 10 maggio, «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2». Nel preambolo testualmente si dice: «preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della presenza di casi paucisintomatici o asintomatici; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19 etc.». Il 14 maggio, poi, arriva il nuovo decretone, il "decreto rilancio", in cui all'art. 212 co. 3 si autorizzano spese straordinarie «al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19 per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico»¹⁶.

Forse non c'è da stare così tranquilli, forse il pericolo Covid non è storia passata.

Il contenuto del *novum* è noto: si modifica (art. 1) l'art. 47 *ter*, co. 7 o.p. disponendo che la misura della detenzione domiciliare possa essere revocata anche quando vengano meno le condizioni di grave infermità che ne avevano imposto l'adozione. Si prevede (art. 2), per le categorie di detenuti e internati selezionate, una revisione dei provvedimenti di detenzione domiciliare o differimento pena «per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19» resi dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, previo parere del procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto (cioè dall'11 maggio) e successivamente con cadenza mensile; ma la prima rivalutazione può essere anche immediata laddove il D.A.P. comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del soggetto. L'autorità giudiziaria, che deve sentire, oltre al D.A.P., l'autorità sanitaria regionale, è chiamata a valutare se permangano i motivi che avevano giustificato

¹⁵ Il comunicato testualmente recita: nel titolo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 1, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – Edizione straordinaria, n. 119 del 10 maggio 2020, anziché: «...di tipo mafioso, terroristicco e mafioso...», leggasi: «... **di tipo terroristicco o mafioso**...»; e anziché: «...o al fine di agevolare l'associazione mafiosa...», leggasi: «...o al fine di agevolare l'associazione mafiosa **o con finalità di terrorismo**...».

¹⁶ Il decreto è attualmente in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena.

Analoga disciplina è prevista dall'art. 3 per le medesime categorie di detenuti, stavolta *sub judice*, che vedranno ripristinata la custodia cautelare in carcere che era stata sostituita con gli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 laddove, su iniziativa del pubblico ministero che accerti il mutamento delle condizioni che avevano giustificato la sostituzione della misura, o la sopravvenuta disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, reputando invariate le originarie esigenze cautelari, il giudice provveda all'aggravamento della misura cautelare. Anche in questo caso il giudice deve sentire l'autorità sanitaria regionale e acquisire informazioni presso il D.A.P. circa la disponibilità di strutture sanitarie penitenziarie idonee a tutelare la salute del detenuto, disponendo se del caso accertamento peritale sulle condizioni attuali del soggetto. L'art. 5 stabilisce l'efficacia retroattiva delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 a far data dal 23 febbraio 2020¹⁷.

5. Sorvegliare, rivalutare, punire.

Non stupisce, visto il promesso *New Deal* del D.A.P., che si sia già avuta notizia dei primi rientri in carcere. Continua, però, a sorprendere la nostra piccola comunità di addetti ai lavori, mai rassegnata al sonno della ragione, l'assoluto sfasamento tra una decretazione di urgenza sorretta da evidenti esigenze di propaganda, con il roboante tributo mediatico che l'accompagna, e la realtà¹⁸. L'abitudine ad un legiferare scriteriato e inutile non ci ha ancora immunizzato da un sano effetto indignazione, che come una reazione allergica erompe quando è chiaro che l'ennesimo decreto viene partorito in tutta fretta per essere dato in pasto agli affamati di vendetta e di pugno duro.

Quasi subito smentite le notizie false e fuorvianti sulla liberazione dei "boss", per il meritorio apporto di quanti sono andati a verificare le famose liste dei 376 (o 498?) facendo parlare i numeri veri e scoprendo, per esempio, che i soggetti al 41-*bis* si contavano sulle dita di una mano e che per la maggioranza si trattava di persone non ancora giudicate, dunque in custodia cautelare, è apparso evidente che la finalità di un decreto come il n. 29/2020 è più che altro quella di veicolare un messaggio: corriamo a riparare un guasto, imponiamo (finalmente) una valutazione attenta, ponderata, che necessita di pareri; sottinteso: mentre quella che hanno svolto i giudici sino ad ora è stata grossolana, frettolosa e non ha tenuto conto della necessità di "tenere dentro", ad ogni costo, i peggiori delinquenti, che oggi sono "fuori".

¹⁷ Già, in proposito, si sono avanzati dubbi di costituzionalità, alla luce della recente giurisprudenza della Consulta in tema di irretroattività di norme che determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, con incidenza concreta sulla libertà del condannato (cfr. sentenza n. 32/2020).

¹⁸ Si pensi anche al non del tutto secondario aspetto dello spiegamento di forze per i controlli: persone che, al di là dell'emergenza Covid-19, ben prima che un serio pericolo di vita, non altrimenti arginabile, inducesse i giudici a collocarle al domicilio, avevano intrapreso lunghi, articolati e proficui percorsi rieducativi, venendo magari ammesse ai permessi premio anche in virtù di residui di pena molto contenuti, si vedono in questi giorni oggetto di dieci, dodici irruzioni quotidiane in casa delle forze dell'ordine più disparate e solitamente non deputate a simili attività, compresi reparti speciali della Guardia di Finanza e finanche l'esercito: lo Stato mostra i muscoli.

È forse pleonastico ricordarlo, ma non è così: il parere del pubblico ministero è già previsto da sempre; la magistratura di sorveglianza ha sempre valutato ogni singolo elemento in grado di dare indicazioni sull'effettiva, attuale, concreta pericolosità di un detenuto; i provvedimenti di scarcerazione che tanto hanno inquietato sono già provvisori per legge, perché emessi dal giudice monocratico e destinati alla obbligatoria verifica del collegio in tempi brevi, massimo qualche mese, e poi ad una rivalutazione periodica; la detenzione domiciliare, anche se concessa per ragioni di salute, è una misura alternativa alla detenzione in carcere, con la quale la libertà dell'individuo è fortemente limitata, seppure non nella massima misura. Si tratta, si badi, di una misura connotata, anche secondo la Corte Costituzionale da un'«accentuata vocazione rieducativa»¹⁹. Del resto, l'esame di molte delle decisioni delle ultime settimane evidenzia che la detenzione domiciliare è stata concessa per lo più a soggetti che avevano raggiunto fasi avanzate della progressione trattamentale: detenuti di lungo corso "osservati" per anni dagli operatori e positivamente valutati, rispetto ai quali non risultavano indicatori di pericolosità sociale attuale.

Eppure già si è avuta notizia delle prime revoche dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare, mentre gli organi collegiali stanno iniziando a compiere le valutazioni per la conferma – o meno – delle decisioni assunte dai magistrati monocratici. La nostra "rete" già segnala situazioni insensate, in cui la persona viene riarrestata e spedita in un istituto in cui la possibilità di cura in caso di contagio da Covid-19 è del tutto simile a quella che avrebbe avuto nell'istituto da cui era stata scarcerata.

Occorre domandarsi se qualcuno abbia pensato che il decreto n. 29/2020 imporrà un carico di adempimenti insensato a procure e giudici. Il rischio (solo astratto, si spera) è che la magistratura di sorveglianza, che non ha conosciuto "fase uno", lavorando intensamente e incessantemente e giungendo provata all'attuale delicata fase di ripresa, soprattutto per la riduzione della presenza fisica negli uffici del personale amministrativo, riduca il trend delle decisioni positive (pur, come si è detto, non omogeneo sul territorio nazionale) nell'impossibilità di dare corso, dopo l'ammissione ai differimenti pena o alle detenzioni domiciliari, alle articolate procedure dei pareri e delle rivalutazioni. È auspicabile, invece, che questa componente fondamentale della giurisdizione confermi la propria forza e autonomia di valutazione, mostrandosi resiliente rispetto ad una normativa sostanzialmente punitiva nei suoi confronti.

L'idea più sconcertante, però, rimane questa: nel tempo prossimo a venire qualcuno dovrà bussare alla porta di queste donne e di questi uomini, chiusi in casa a

¹⁹ C. Cost., sent. n. 99/2019: «per quanto qui rileva, questa Corte ha riconosciuto che la detenzione domiciliare costituisce «non una misura alternativa alla pena», ma una pena «alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena», sottolineando come essa sia sempre accompagnata da «prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale» (ordinanza n. 327 del 1989). Per questo motivo, tra l'altro, essa differisce completamente dalla semplice scarcerazione del detenuto che consegue al rinvio dell'esecuzione della pena disposto sulla base degli artt. 146 e 147 cod. pen.».

C. Cost., sent. n. 50/2020: «la considerazione della detenzione domiciliare quale misura priva di funzionalità risocializzante è recessiva, alla luce delle modifiche via via introdotte dal legislatore e della riflessione condotta in proposito dalla giurisprudenza e dalla comunità degli studiosi: giacché si tratta, comunque, di una forma di esecuzione della pena (sentenza n. 350 del 2003), che può arricchirsi di prescrizioni non necessariamente strumentali alle sole e basilari esigenze di vita dell'interessato (il finalismo delle prescrizioni in chiave di risocializzazione è stato valorizzato anche dalla giurisprudenza di legittimità: da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima penale, 5 giugno 2018, n. 56703)».

curarsi e a seguire le notizie sull'evolversi del contagio, insieme ai loro familiari che li aspettavano da anni, per dire a ciascuno di loro, senza che nessuno li abbia interpellati o abbia sentito i loro difensori (la difesa: grande assente nei nuovi meccanismi di rivalutazione) che, insomma, ci abbiamo ripensato, ti aspetta un centro clinico, magari a centinaia di chilometri da tutto ciò che hai: dalla casa, dalla famiglia, anche dallo stesso istituto dove per anni avevi vissuto, forse studiato o lavorato, quasi certamente cambiando modo di essere e di pensare e purtroppo ammalandoti, o portando con te una malattia che già avevi. Ma stai tranquillo, lì la tua salute sarà al sicuro. E se arriverà il virus, gli faremo vedere il tuo ordine di esecuzione: vedrà i reati, capirà che sei di quelli cattivi e ti lascerà stare.

Intervista

— Dal Sud America all'Italia: le fotografie degli “invisibili”

From South America to Italy: photographs of the “invisible”

di Susanna Arcieri, Valerio Bispuri

Alcuni mesi fa è stato pubblicato [Prigionieri](#), il tuo ultimo *photoreportage* che raccoglie una selezione di scatti realizzati, nell'arco di tre anni, nelle principali carceri italiane. Non si tratta, peraltro, del tuo primo progetto fotografico a tema carcere.

Perché hai scelto proprio il carcere? Che cosa, dell'universo carcere, volevi mostrare all'esterno?

Non è semplice rispondere in maniera sintetica a questa domanda. Diciamo che, fin dall'inizio della mia carriera come fotografo, avevo voglia di conoscere meglio, e quindi anche di **raccontare, gli “invisibili”**, coloro che non si vedono.

Credo che il mestiere del *photo reporter* non sia solo quello di raccontare la cronaca, quanto piuttosto le cose che, come dire, restano più nascoste. E di raccontare in profondità, il che significa innanzitutto conoscere, entrare in una situazione; è questa la ragione per cui i miei lavori durano molto tempo. L'idea non è solo quella di far emergere qualcosa come notizia, ma anche e soprattutto di **“entrare” in un contesto, conoscere le persone che vivono al suo interno**, e quindi capire realmente quello che stai fotografando.

Il progetto sulle carceri è iniziato in Sud America, un po' per caso. Ero in Ecuador nel 2002 per un altro progetto e, durante una cena di lavoro, mi hanno invitato a visitare un carcere di Quito – in quel periodo stava cambiando il sistema carcerario ecuadoregno –; per curiosità ho accettato l'invito.

L'impatto, in effetti, è stato drammatico. Un'esperienza molto molto forte, anche perché mi sono trovato all'interno del carcere senza alcuna preparazione. Inutile dire,

peraltro, che i detenuti erano anche arrabbiati. Mi hanno tirato addosso sacche di urina, credo che si sentissero trattato come animali allo zoo. Sono rimasto Impressionato e ho sentito l'esigenza di capire meglio. Ho allora chiesto se fosse stato possibile visitare altre carceri in Ecuador. Mi hanno concesso i permessi senza problemi e sono entrato in altre setto-otto carceri del paese più per osservare che per fotografare.

Sono poi tornato nella città in cui vivevo, Buenos Aires, e ho iniziato a rendermi conto che volevo sviluppare di più questo tema: capire meglio chi sono i carcerati, che cosa è la galera – **mi piace chiamarla "galera", più che carcere**, perché è di questo che parliamo quando abbiamo a che fare con privazione delle libertà, di una *galera* –; volevo capire veramente cosa volesse dire essere senza libertà. Ho chiesto i permessi anche per carceri argentine, ho fatto richiesta e sono stato autorizzato. Da lì ha iniziato a svilupparsi il progetto.

D'altra parte, mi interessava anche raccontare il Sud America nel suo complesso, e sono convinto che **il carcere** sia in un certo senso **lo specchio di un paese**, "l'altra faccia" di una nazione.

In dieci anni ho visitato in tutto settantaquattro carceri, scattando fotografie che sono poi confluite, nel 2015, nel *reportage* [Encerrados](#).

Una volta concluso questo lavoro, mi sono dedicato ad altri argomenti. Ho realizzato un progetto sulla droga, intitolato *Paco*, dopodiché ho cominciato a lavorare sul mondo dei sordi, sul problema della tratta delle donne in Argentina, sulla malattia mentale in Africa. Il filo conduttore era sempre lo stesso: raccontare gli invisibili sulla terra. *Encerrados*, *Paco* e *Prigionieri* sono i miei tre lavori più conosciuti, perché sono stati pubblicati libri e realizzate mostre. Questi tre progetti formano una sorta di trilogia, la **"trilogia della libertà perduta"**.

Sono quindi **tornato in Italia**, dove ho cominciato a presentare *Encerrados* non nelle librerie, nei teatri e anche all'interno degli istituti penitenziari. In particolare, durante una presentazione nel carcere di **Poggioreale**, a Napoli, i detenuti mi chiesero perché fossi stato in Sud America a raccontare la vita carceraria e non mi fossi invece rivolto a loro, ai detenuti italiani, per vedere chi sono come vivono. E io, davanti alla platea, in presenza del Direttore del carcere e dei giornalisti, ho risposto: «perché in Italia non mi farebbero mai entrare, senza limiti, in un carcere». A quel punto, il Direttore del carcere all'epoca, **Antonio Fullone**, mi disse che, se effettivamente fossi voluto entrare a Poggioreale per scattare le mie fotografie, avrei potuto chiedere e ottenere il permesso.

Ho fatto richiesta al Dap, specificando che chiedevo un **permesso sostanzialmente senza limiti**, che mi consentisse di entrare nelle celle, nei bagni, ecc., ed effettivamente – in virtù sia del fatto che, in quel momento, *Encerrados* stava riscuotendo un certo successo, sia dell'appoggio del Direttore – ottenni l'autorizzazione.

All'inizio doveva essere una sorta di *spin-off* di *Encerrados*, una piccola finestra su un carcere italiano. Da lì, tuttavia, l'idea ha iniziato pian piano a svilupparsi ulteriormente. Dapprima ho pensato che sarebbe stato bello raccontiamo le quattro case circondariali più grandi e più antiche d'Italia, ossia **Poggioreale**, **l'Ucciardone** a Palermo, **San Vittore** a Milano e **Regina Coeli** a Roma. Ben presto, però, mi sono reso conto che non volevo

fermarmi a quelle sole realtà, volevo conoscere anche altre carceri, come la colonia penale di Isili in Sardegna, carceri femminili: come la sezione femminile di Rebibbia o il carcere femminile della Giudecca, ma anche realtà più nuove, come il carcere di Capanne a Perugia; ho visitato luoghi diversi perché volevo avere un **quadro il più possibile completo** della situazione carceraria italiana.

E ne è venuto fuori un libro, intitolato appunto *Prigionieri*.

Cosa hai in mente per il futuro? Quale sarà il tuo prossimo progetto?

Come dicevo all'inizio, ho intrapreso un lavoro dedicato al **mondo dei sordi** a cui tengo molto, perché è anch'esso un mondo invisibile, molto complesso oltretutto: la sordità, infatti, è un aspetto difficile da rappresentare, perché non è immediatamente visibile. Bisogna giocare più che altro sulla profondità, sui gesti, sugli sguardi; non tanto sull'immagine in sé.

C'è poi un altro lavoro che ho iniziato da un anno e mezzo – che per me è veramente poco tempo! – sulla **malattia mentale in Africa**. Sono stato in Zambia e in Kenya; in Africa, in questo momento, si sta facendo molto a livello di istituzioni per cercare di dare voce ai malati mentali, che fino a poco tempo fa erano **completamente abbandonati**. In parte lo sono ancora, per la verità.

Infine, un terzo progetto che porto avanti ormai da diversi anni è quello sulla **tratta delle donne**. In Argentina centinaia di donne semplicemente "spariscono", vengono vendute come schiave.

Il lavoro della malattia mentale è solo all'inizio, quelli sulla sordità e sulla tratta sono in fase più avanzata, siamo verso alla conclusione.

Mi sto anche riaffacciando sul **mondo Rom**, che è stato oggetto del mio primo lavoro, [*Gypsies*](#), realizzato ormai 15, 20 anni fa.

Esiste una relazione importante è tra carcere e malattia mentale. Nell'ambito del progetto *Prigionieri*, sappiamo che hai visitato alcuni reparti che ospitano detenuti con problemi mentali. Cosa puoi dirci di quei luoghi?

Purtroppo, non ho potuto scattare fotografie in quei luoghi. Per una semplice ragione: i detenuti con patologie psichiatriche non erano in condizione di firmare la liberatoria. Tutti i detenuti che ho fotografato, infatti, devono prestare il proprio consenso attraverso la sottoscrizione di una liberatoria. I malati mentali erano in condizioni così serie che non avevano la facoltà per farmi una liberatoria.

La cosa che mi ha colpito di più, quando ho visitato i reparti psichiatrici, è il fatto che, alla mia domanda al personale penitenziario su cosa avessero commesso quei detenuti, nessuno mi sapeva dare una risposta. Ricordo di aver respirato un clima di "abbandono" all'interno di quei luoghi.

Nella tua "trilogia della libertà perduta", oltre che di carcere, ti sei occupato anche di droga, con il progetto del 2017 [Paco](#), che hai menzionato poco fa.

Ecco, un'altra relazione importante è quella tra carcere e tossicodipendenza. Le statistiche, infatti, ci dicono che circa un quarto dei detenuti italiani sono tossicodipendenti. Sulla base della tua esperienza, quale è il rapporto tra droga e carcere (in Sud America, ma anche in Italia)?

Rispetto all'uso di droghe in carcere, in Italia non ho avuto alcuna esperienza diretta. C'è un **reparto dedicato ai tossicodipendenti** quasi in ogni carcere, soprattutto in quelli più grandi. Sono tenuti separati dagli altri detenuti. In Sud America è diverso sì, lì gira tantissima droga in carcere, così come girano armi, coltelli, in Venezuela anche pistole. La corruzione è un problema enorme in Sud America, ragion per cui è molto facile far entrare armi o droga. In Italia no, non ho mai riscontrato nulla di simile.

Quali sono le principali differenze fra la realtà carceraria del Sud America e quella italiana?

Come dicevo prima, secondo me il carcere è lo specchio del paese, e in questo caso emergono due immagini molto diverse. In Sud America c'è molta più solidarietà, ma anche molta più violenza. I detenuti si aiutano molto fra loro, c'è un gran senso di comunità, ma questa comunità è anche l'altra faccia della violenza. In Italia è l'esatto il contrario, **c'è molta meno violenza ma anche molta più solitudine**. Non a caso in Sud America la percentuale di suicidio è molto bassa mentre in Italia e in Europa è una delle problematiche più importanti.

Quello della solitudine è un concetto che ricorre spesso nelle tue riflessioni. In particolare, con riguardo al progetto *Prigionieri*, hai scritto che, dalla tua esperienza nelle carceri italiane, hai ricavato un'idea di «solitudine sconfinata: i detenuti sono permanentemente a contatto tra di loro, eppure sono sempre soli, in qualunque momento della giornata»¹.

Puoi spiegarci meglio cosa intendi?

Quasi basato tutto il lavoro di *Prigionieri* si basa sul concetto di solitudine; in questo senso, il carcere è un luogo un po' paradossale, in cui sei sempre solo e non lo sei mai. Sei sempre a contatto con altre persone, ma ognuno è per sé.

Una volta un detenuto mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Gli avevo chiesto se avesse voglia di occuparsi di una cosa e la sua risposta fu: «**non ho tempo**». Ma come non hai tempo, gli chiesi. Parlandoci, e pensandoci su, ho poi capito che il tempo, dopo un certo momento, in carcere comincia a correre. È paradossale; il tempo, che all'inizio ti sembra non passare mai, dopo un po' diventa velocissimo.

Nelle tue precedenti interviste, hai raccontato di come, per l'intera durata del progetto *Prigionieri*, hai avuto modo di conoscere alcuni detenuti, fermandoti a pranzare con

¹ V. Bispuri, *Viaggio nella libertà perduta*, in *Prigionieri*, Contrasto, 2019, p. 1.

loro e condividendo momenti anche intensi e personali. Da quello che hai potuto osservare, è possibile costruire rapporti forti, relazioni profonde, all'interno del carcere?

È difficile. Di rapporti importanti ne ho visti pochi, molto pochi. Ognuno è molto chiuso su se stesso, sulle sue. **C'è molto individualismo**. Forse anche perché, spesso, nelle carceri, dopo qualche anno ti spostano. Altro istituto, altra situazione, altre persone. Non si rimane mai per dieci, quindici anni nello stesso carcere.

È stato difficile, per te personalmente, entrare in relazione con i detenuti?

Le loro reazioni di fronte alla mia presenza erano all'inizio contrastanti, ma di base sempre positive. Erano contenti di avere a che fare con qualcuno che veniva da fuori; per loro era una cosa nuova, bellissima, **essere accolti** da una persona che non fosse un parente o un altro detenuto. Quasi tutti hanno capito il mio progetto e ne hanno apprezzato lo spirito e mi **hanno aiutato a realizzarlo**.

Quali reazioni ha suscitato la tua idea di dedicare un *reportage* fotografico alle carceri italiane?

Mah, sai, da sempre combatto contro l'indifferenza – se non addirittura con l'ostilità – delle persone nei confronti degli "invisibili". Fin dal mio primo lavoro con i Rom: per molte persone tutti i Rom sono delinquenti, rubano, ecc.

Allo stesso modo, sono in molti a ritenere che i carcerati debbano "marciare in prigione". Certo, non tutti la pensano così, ma purtroppo questa tendenza esiste: se qualcuno ha fatto del male, merita di stare lì a marciare. La realtà, ovviamente, è molto più complessa e articolata. L'essere umano è sempre un individuo, in qualsiasi condizione ed esistenza.



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

www.dirittopenaleuomo.org

redazione@dirittopenaleuomo.org